



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 545

Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti

Indice

| | |
|---|----|
| 1. DDL S. 545 - XIX Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 4 |
| 1.2.1. Testo DDL 545 | 5 |
| 1.3. Trattazione in Commissione | 9 |
| 1.3.1. Sedute | 10 |
| 1.3.2. Resoconti sommari | 11 |
| 1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) | 12 |
| 1.3.2.1.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 58(pom.) del 06/09/2023 | 13 |
| 1.3.2.1.2. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 89(ant.) del 21/12/2023 | 15 |
| 1.3.2.1.3. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 222(pom.) del 18/06/2025 | 19 |
| 1.3.2.1.4. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 223(pom.) del 24/06/2025 | 26 |
| 1.3.2.1.5. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 131(pom.) del 30/09/2025 | 30 |
| 1.3.2.1.6. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 250(pom.) del 30/09/2025 | 31 |
| 1.3.2.1.7. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 137(pom.) dell'11/11/2025 | 77 |

1. DDL S. 545 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 545

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Documenti acquisiti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti

Iter

30 settembre 2025: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.545

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Carmela Bucalo \(FdI\)](#)

[Cofirmatari](#)

[Antonio Iannone \(FdI\)](#), [Antonella Zedda \(FdI\)](#), [Domenica Spinelli \(FdI\)](#), [Paola Ambrogio \(FdI\)](#),
[Giovanna Petrenga \(Cd'I-NM \(UDC-CI-NcI-IaC\)-MAIE\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **8 febbraio 2023**; annunciato nella seduta n. 37 del 14 febbraio 2023.

Classificazione TESEO

INSEGNANTI, ASSUNZIONE AL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE

[Articoli](#)

GRADUATORIA (Art.1), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Art.1),
SUPPLEMENTI (Art.1), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.1), PERIODO DI PROVA (Art.1),
ABILITAZIONE ALL' INSEGNAMENTO (Art.2), CORSI ABILITANTI (Artt.2, 3), MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2),
APPRENDISTATO (Art.3), CORSI SCOLASTICI DI RECUPERO E SOSTEGNO (Art.3),
TELEMATICA (Art.3), INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLE SCUOLE (Art.4),
MOBILITA' DEI LAVORATORI (Art.5), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Roberto Marti \(LSP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 18 giugno 2025).

Assegnazione

Assegnato alla [**7^a Commissione permanente \(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica\)**](#) **in sede redigente** il 28 marzo 2023. Annuncio nella seduta n. 53 del 4 aprile 2023.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Sanità e lavoro),
Questioni regionali (aggiunto il 14 settembre 2023; annunciato nella seduta n. 102 del 19 settembre 2023)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 545

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 545

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BUCALO** , **IANNONE** , **ZEDDA** , **SPINELLI** , **AMBROGIO** e **PETRENGA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2023

Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti

Onorevoli Senatori. - Il fenomeno del precariato nella scuola ha raggiunto in Italia dimensioni talmente elevate da non poter essere più ignorato. Allo stato attuale, non solo intacca la qualità dell'insegnamento, ma incide anche sulla sua stessa natura. Questo *status* di precarietà, dovuto al suo uso massiccio e reiterato negli anni, giustificato da una miope politica di risparmio che è stato solo momentaneo, ha influito in modo estremamente negativo sulla vita privata del personale e sulla qualità stessa dell'insegnamento, drammaticamente condizionata dall'impossibilità di sviluppare un progetto anche solo a medio termine. Inoltre, sono stati soprattutto gli studenti a risentirne in modo negativo: sempre più restii ad affidarsi con fiducia al docente che potrebbe andar via da un giorno all'altro.

Alla luce di tali considerazioni, il presente disegno di legge intende dare una risposta definitiva a questo problema, risolvendo il nodo cruciale del reclutamento. Infatti, solo attraverso l'inserimento stabile nel mondo della scuola, si può garantire - nel contempo - la tutela della vita lavorativa e personale dei docenti (oggi precari) e, soprattutto, della qualità complessiva dell'offerta formativa. Nello specifico, l'articolo 1 prevede una modifica del comma 9-*bis* dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevedendo l'assunzione dei docenti che sono iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi di sostegno.

L'articolo 2 prevede poi appositi corsi universitari annuali di abilitazione e specializzazione riservati ai docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, destinatari di proposta di contratto di ruolo, pena la decadenza dalla stessa procedura di stabilizzazione.

L'articolo 3 prevede la partecipazione al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 95 del 12 febbraio 2020 - anche in sovrannumero - a tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni e con ventiquattro mesi di servizio prestato su posto di sostegno senza specializzazione.

L'articolo 4 apporta una modifica all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, prevedendo l'assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili degli idonei dell'ultima procedura concorsuale.

L'articolo 5 disciplina le norme relative alla mobilità professionale per favorire i passaggi di ruolo e da posto comune a sostegno, come già previsto dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

L'articolo 6, infine, prevede che le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, siano integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo

previsto dal bando di concorso, che le graduatorie di merito dell'ultimo concorso ordinario siano valide fino alla pubblicazione delle graduatorie del nuovo concorso e che siano salvaguardati i contratti stipulati di immissione in ruolo ma con riserva del personale che ha superato positivamente l'anno di prova.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Reclutamento)

1. Ai fini di consentire il reclutamento dei docenti iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, all'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:

« 9-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi di sostegno ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ».

2. L'assunzione in ruolo per i candidati assunti dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze è subordinata alla partecipazione ad appositi corsi annuali riservati di abilitazione e specializzazione per le attività di sostegno da tenere a partire dall'anno scolastico 2023/2024, disciplinati ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.

(Formazione iniziale)

1. I soggetti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, destinatari di proposta di contratto di cui all'articolo 1 sono tenuti a partecipare, pena la decadenza della procedura, ad appositi corsi universitari annuali di abilitazione e specializzazione a loro riservati. Tali corsi sono organizzati e gestiti dagli atenei in stretta collaborazione con le scuole del territorio nel quale gli atenei sono localizzati e con l'amministrazione scolastica regionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.

2. Con il corso annuale di abilitazione o specializzazione di cui al comma 1 gli aspiranti insegnanti completano la loro formazione disciplinare, collegata in particolare alla dimensione didattica della materia o alla didattica speciale.

3. I percorsi organizzati devono sviluppare, con opportune attività formative interattive, le qualità

relazionali, comunicative ed educative necessarie all'esercizio della docenza scolastica.

4. Al termine dell'anno di specializzazione le università accordano, sulla base di un esame finale, il conseguimento dell'abilitazione o della specializzazione per le attività di sostegno. La negativa valutazione dell'esame finale consente la reiterazione del percorso.

Art. 3.

(Tirocinio formativo attivo per il sostegno)

1. In considerazione del ritardo di tutte le procedure concorsuali e in vista dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 2023/2024, al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 95 del 12 febbraio 2020 sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno ventiquattro mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per le attività estranee al tirocinio da svolgere in presenza.

Art. 4.

(Reclutamento degli insegnanti di religione cattolica)

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , su tutti i posti vacanti e disponibili ».

Art. 5.

(Mobilità professionale)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite specifiche attività formative riservate ai docenti di ruolo, finalizzate allo svolgimento di insegnamenti anche in classi disciplinari affini o che consentano di modificare la propria classe disciplinare di titolarità o la tipologia di posto, incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale dal relativo contratto collettivo nazionale integrativo.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso.

2. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

b) il comma 8 è abrogato.

3. La validità delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, sono prorogate fino alla pubblicazione delle graduatorie del nuovo concorso ordinario.

4. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, sono confermati i ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'istruzione e del merito, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti

dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione ed è previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=56607

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 58(pom.) del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023

58^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di avviare, nelle sedute della Commissione che saranno convocate nella prossima settimana, l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 854 (Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), dell'atto del governo n. 59 (Schema di decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori - ITS Academy, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento), dell'atto del governo n. 65 (Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2023, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi), dell'atto del governo n. 66 (Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna) e dell'atto del governo n. 67 (Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia). Inoltre, comunica che in tali sedute riprenderà l'esame dei disegni di legge n. 238 sul sostegno alla realizzazione del Pistoia Blues Festival e del Festival internazionale Time in Jazz, n. 562 sulla promozione dei cammini come itinerari culturali e n. 28 sul sostegno e lo sviluppo della comunità educante. Inoltre, informa che si attiverà con la Presidenza della 10^a Commissione permanente, al fine di proseguire, possibilmente già a partire dalla prossima settimana, lo svolgimento delle audizioni relative al disegno di legge n. 236 (sul profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico) assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 7^a e 10^a. Infine, segnala che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di riprendere, a partire dalla settimana successiva alla prossima, l'esame degli altri provvedimenti e delle procedure già in corso prima della pausa estiva, nonché di avviare l'esame dei seguenti disegni di legge secondo un ordine di priorità che sarà stabilito in successive riunioni dell'Ufficio di Presidenza: n. 492, a firma dei senatori Pirondini ed altri, sull'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale; n. 507, dei senatori Verducci ed altri, sulla "mappa della memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia; n. 545, della senatrice Bucalo ed altri, in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti; n. 568, a firma dei senatori Pirondini ed altri, su promozione, tutela e salvaguardia della produzione artistica e culturale

della danza; n. 579, della senatrice Cosenza, sull'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nelle scuole; n. 637, a firma del senatore Occhiuto, sulle imprese culturali e creative; n. 762, del medesimo presidente ed altri, su semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione; n. 785, dei senatori Calandrini ed altri, per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"; n. 788, in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati; n. 821, a firma del senatore Zanettin, sulla dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 89(ant.) del 21/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2023**

89^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la votazione degli emendamenti e quelli approvati sono stati trasmessi alla Commissione affari costituzionali per il parere ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter, del Regolamento. Quest'ultima ha, nel frattempo, espresso un parere non ostativo su tutte le proposte emendative.

Si passa alle dichiarazioni di voto finale.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sul provvedimento in titolo. Al riguardo, pur dando atto alla Presidenza e ai componenti della Commissione di aver favorito un effettivo confronto sul testo, come testimonia l'approvazione di alcuni emendamenti fra cui quello relativo alla invarianza degli organici, ritiene che persistano molteplici criticità che non consentono alla propria parte politica di esprimere un giudizio favorevole sul testo. Al riguardo, stigmatizza la decisione di avviare la sperimentazione a partire dall'a.s. 2024-2025, che giudica affrettata e improvvisata, tenuto conto della ristrettezza dei tempi e in particolare della circostanza che le iscrizioni al prossimo anno scolastico dovranno essere effettuate già nel mese di gennaio. Reputa altresì inadeguati i finanziamenti recati nel provvedimento in esame e ribadisce la forte contrarietà alla scelta di affidare la valutazione delle competenze individuali all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), tenuto conto della diversa missione propria dell'Istituto stesso. In proposito, lamenta che la Commissione sia stata privata della possibilità di discutere la proposta emendativa del proprio Gruppo volta a superare la criticità da ultimo richiamata, a motivo del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che ritiene assolutamente non condivisibile. La contrarietà del proprio Gruppo, prosegue l'oratrice, riguarda anche le disposizioni relative all'accesso all'esame di Stato, nonché al carattere quadriennale della sperimentazione. A suo avviso si determina un'inopportuna anticipazione della conclusione del percorso in esame, con il rischio di favorire la creazione di un canale formativo di secondo livello in cui l'orientamento dei ragazzi è troppo precoce, mentre sarebbe stato preferibile definire un biennio unitario tra tutti i percorsi di istruzione, che precedesse la specializzazione.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) preannuncia il voto convintamente favorevole della propria parte politica sul provvedimento in esame che costituisce, a suo avviso, una tappa significativa e improcrastinabile di riqualificazione dei percorsi di formazione professionale del nostro Paese, cui viene riconosciuto un ruolo paritario rispetto agli altri percorsi di istruzione secondaria. Ritiene importante anche la tempistica relativa all'avvio della sperimentazione, che è in linea con quanto previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Rivolge poi un sentito apprezzamento per la modalità con cui la Presidenza ha condotto la discussione del provvedimento in titolo, per il lavoro svolto dalla relatrice, nonché per i contributi offerti da tutti i Gruppi, inclusi quelli di opposizione, con cui è stato possibile pervenire ad un provvedimento che offre risposte concrete al mondo del lavoro ed ai ragazzi che intendano perseguire i percorsi formativi tecnologico-professionali.

Il senatore [PIRONDI](#) (*M5S*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, giudicando non condivisibile il testo che la Commissione si accinge a licenziare. Al riguardo, nonostante l'indiscutibile rilevanza del tema in esame, lamenta che non siano stati accolti gli emendamenti qualificanti presentati dalla propria parte politica. Nello specifico, richiama le proposte che miravano a superare la durata quadriennale dei percorsi sperimentali in esame, a posticiparne l'avvio, ad evitare di affidare la valutazione delle competenze individuali all'INVALSI, nonché a prevedere un coordinamento unitario a livello nazionale volto a contrastare l'eccessiva frammentazione regionale.

Il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sul disegno di legge in titolo, esprime un sentito ringraziamento nei confronti del Ministro, del Sottosegretario Paola Frassinetti e della relatrice Bucalo per l'impegno profuso. Giudica importante che, attraverso un proficuo confronto in Commissione, pur nel rispetto delle ineludibili differenze fra i Gruppi, si sia giunti a definire un testo estremamente valido a beneficio dei ragazzi e del mondo del lavoro.

Nel dichiarare il voto favorevole della propria parte politica, la relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) rivolge un sentito ringraziamento al Presidente che ha saputo garantire il rispetto delle diverse sensibilità dei componenti della Commissione e favorire un approccio costruttivo e collaborativo che ha consentito di pervenire al testo in votazione. Coglie peraltro l'occasione per esprimere un ringraziamento per il contributo tecnico offerto dall'Ufficio di segreteria della Commissione e per il supporto ricevuto dalla segreteria particolare del Presidente.

Rileva inoltre che grazie all'impegno del Ministro e della Sottosegretaria Frassinetti, il Governo in carica e la Commissione hanno fatto proprie le richieste provenienti dal mondo del lavoro, che in particolare riguardano l'esigenza di favorire percorsi di istruzione e formazione che assicurino ai ragazzi qualificazioni specialistiche adeguate alla continua evoluzione del mondo del lavoro. In tale contesto, rivendica la scelta di introdurre percorsi sperimentali di durata quadriennale, peraltro imprescindibile al fine di adeguare il sistema formativo nazionale agli *standard* europei e, più in generale, di superare l'importante criticità costituita dal ritardo con il quale i giovani accedono al mondo del lavoro o agli studi universitari.

Non essendovi altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce indi alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizzandola a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero eventualmente necessarie.

La sottosegretaria FRASSINETTI ringrazia il Presidente per l'apprezzabile conduzione dei lavori, nonché la relatrice e i componenti della Commissione per la proficua attività svolta, che ha consentito l'approvazione di un provvedimento necessario per riqualificare la filiera professionale e tecnica, che è posta ora in una condizione di parità con gli altri percorsi formativi. Giudica poi importante che le novità siano introdotte nell'ordinamento scolastico attraverso una sperimentazione, cui seguirà una verifica dei risultati attraverso l'attività del Comitato di monitoraggio nazionale. La finalità dell'intervento legislativo - prosegue l'oratrice - è quella di far sì che i giovani possano acquisire le competenze richieste dal mercato del lavoro. Tra le disposizioni di maggior rilievo, richiama indi

l'introduzione della struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché l'istituzione di un fondo diretto a promuovere i *campus* della medesima filiera. In proposito, segnala l'importanza di investire in strutture in cui svolgere attività laboratoriale avanzata e innovativa che completi la didattica degli studenti. Giudica infine positiva la scelta della Commissione di valorizzare alcune richieste provenienti dalle Regioni, nell'ottica di individuare un equilibrio complessivo che tiene conto anche delle competenze riservate alle medesime Regioni dalla Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) esprime a sua volta soddisfazione per i contenuti del provvedimento che la Commissione ha appena approvato, frutto di un intenso confronto che ha tenuto conto sia delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni, sia di molti dei suggerimenti provenienti dai Gruppi. Il provvedimento come modificato in sede referente, pur essendo come ogni provvedimento suscettibile di ulteriori miglioramenti, risulta arricchito rispetto a quello originale e rappresenta, a suo avviso, uno strumento valido che va incontro alle esigenze del mercato del lavoro e degli studenti, fornendo a questi ultimi le necessarie competenze.

Conclusivamente, rivolge un ringraziamento al Ministro, al sottosegretario Paola Frassinetti, nonché ai Gruppi per i contributi offerti e, in particolare, alla relatrice per la capacità di mediare fra le diverse esigenze e per aver contribuito in modo decisivo alla definizione di un testo valido ed equilibrato.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la seduta e di convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per definire la programmazione dei lavori.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, comunicando che nella giornata di domani sarà convocata un'ulteriore seduta della Commissione per comunicazioni da parte della Presidenza. Qualora l'Assemblea abbia terminato l'esame del disegno di legge di bilancio e si sia così conclusa la sessione di bilancio, la Commissione potrà valutare l'opportunità di una successiva convocazione, sempre nella giornata di domani, al fine di avviare l'esame dei disegni di legge n. 915 (Accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia) e n. 942 (Accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima).

Si è inoltre stabilito che, a partire dalle sedute che saranno convocate a partire dal mese di gennaio, sarà ripresa la trattazione dei disegni di legge di cui è già stato avviato l'*iter* legislativo e saranno altresì esaminati i seguenti provvedimenti: disegno di legge n. [924-bis](#) (Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti), d'iniziativa governativa; disegno di legge n. [905](#) (Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico), approvato dalla Camera dei deputati; disegno di legge n. [805](#) (Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona), d'iniziativa della senatrice Malpezzi ed altri; disegno di legge n. [875](#) (Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra), d'iniziativa dei senatori Francesca Tubetti ed altri; disegno di legge n. [194](#) (Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna), d'iniziativa del senatore Enrico Borghi; disegno di legge n. [597](#) (Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»), d'iniziativa della senatrice Fallucchi; disegno di legge n. [788](#) (Disciplina delle professioni di pedagogista scolastico ed educatore scolastico e istituzione del relativo albo professionale), approvato dalla Camera; disegno di legge n. [545](#) (Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti), d'iniziativa della senatrice Bucalo; disegno di legge n. [939](#) (Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali

insistono), d'iniziativa della senatrice Cosenza ed altri, non appena sarà assegnato alla Commissione.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come stabilito nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocata un'ulteriore seduta della Commissione domani, venerdì 22 dicembre, alle ore 13.

Poiché nessun senatore interviene in senso contrario, così resta stabilito.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.3. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 222(pom.) del 18/06/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2025

222^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, l'atto del Governo n. 274, contenente lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2025 (scadenza 12 luglio). Tale atto sarà incardinato a partire dalla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(989) ZULLO e altri. - Misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)
Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che è ancora aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Quindi, assumendo funzioni di relatore in sostituzione della relatrice Cosenza, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, propone uno schema di parere con osservazione, pubblicato in allegato. Poiché non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazione proposto dal Presidente in qualità di relatore è posto in votazione e approvato.

IN SEDE REFERENTE

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo unificato (non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) e che è pertanto possibile procedere alle votazioni degli emendamenti.

Comunica che, per ottemperare a tali condizioni, il relatore Occhiuto ha presentato gli emendamenti

3.1000, 4.1000 (testo 2), 5.1000 e 9.1000 (pubblicati in allegato) e che lo stesso ha ritirato gli emendamenti 3.100 e 4.100, i cui contenuti sono confluiti nei richiamati emendamenti 3.1000 e 4.1000 (testo 2).

Avverte inoltre di aver ritirato l'emendamento 4.7, alla luce dell'emendamento 4.1000 (testo 2) del relatore.

Informa poi che il senatore Paganella ha riformulato l'emendamento 3.6 in un testo 3 (allegato al resoconto), nonché ritirato l'emendamento 9.2 (testo 2), alla luce, rispettivamente, dei richiamati emendamenti 3.1000 e 9.1000 del relatore.

Dopo aver ricordato che il relatore ed il Governo avevano espresso i rispettivi pareri sugli emendamenti nelle sedute del 30 ottobre e del 5 novembre 2024 e che in tale ultima seduta era stato esaminato l'unico ordine del giorno presentato, avverte infine che si passera alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) dichiara di non accogliere l'invito del relatore e del Governo a ritirare l'emendamento 1.1 così come gli altri emendamenti a sua prima firma in relazione ai quali le è stato rivolto analogo invito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto in votazione e respinto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.2, rileva che le finalità della disciplina proposta dal testo in esame appaiono, a suo avviso, eccessivamente sbilanciate a favore della promozione delle potenzialità connesse alla maggiore velocità di apprendimento. Ciò a svantaggio, invece, di una prospettiva attenta anche alla prevenzione dei disagi relazionali ed emotivi.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), in replica all'osservazione della senatrice D'Elia, ricorda di essersi espresso in senso favorevole sull'emendamento 1.3, di cui la senatrice è promotrice, avente ad oggetto proprio la prevenzione dell'insorgenza dei disagi relazionali ed emotivi.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 1.2, mentre approva all'unanimità l'emendamento 1.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posti distintamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2, viene accolto l'emendamento 2.3 (testo 2), mentre viene respinto l'emendamento 2.4.

In sede di articolo 3, il sottosegretario Paola FRASSINETI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1000 presentato dal relatore, che, posto ai voti, viene approvato.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) dichiara di aggiungere la propria firma a tutte le proposte emendative presentate dal Gruppo del MoVimento 5 Stelle, nonché agli emendamenti 3.2 e 3.4.

La senatrice [ALOISIO](#) (M5S) aggiunge a sua volta la propria firma agli emendamenti 3.2 e 3.4.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) dichiara un voto di astensione del suo Gruppo sull'emendamento 3.6 (testo 3), preannunciando sin d'ora l'astensione anche sui restanti emendamenti presentati dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 9.1000.

Anche la senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) preannuncia l'astensione del Gruppo del Movimento 5 Stelle sull'emendamento 3.6 (testo 3) e, con l'occasione, anticipa l'astensione della sua parte politica sulle restanti proposte emendative d'iniziativa del relatore o di altri componenti della maggioranza, ad eccezione dell'emendamento 9.1000.

L'emendamento 3.6 (testo 3), posto in votazione, è approvato.

In sede di articolo 4, in esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2, è approvato l'emendamento 4.4 e sono respinti gli emendamenti 4.5 e 4.6.

Dopo che il sottosegretario Paola FRASSINETTI si è pronunciato in senso favorevole sull'emendamento 4.1000 (testo 2), lo stesso viene posto ai voti e approvato.

Preso atto che il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) non accoglie l'invito del relatore e del Governo a riformulare l'emendamento 4.8, quest'ultimo è posto in votazione e respinto.

In sede di articolo 5, l'emendamento 5.1, posto ai voti, è respinto, mentre l'emendamento 5.1000,

previo parere favorevole del sottosegretario Paola FRASSINETTI, viene approvato.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che non ci sono proposte emendative riferite all'articolo 6 e che si passa pertanto all'esame dell'emendamento 7.1, unico emendamento riferito all'articolo 7.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) accoglie l'invito del relatore e del Governo a ritirare l'emendamento 7.1, di cui è promotrice, e a trasformarlo in un ordine del giorno n. G/180, 1041 NT/2/7 (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si pronuncia in senso favorevole sul suddetto atto di indirizzo, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Non essendovi proposte emendative riferite all'articolo 8, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si pronuncia in senso favorevole sull'emendamento 9.1000.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento in esame, si rammarica che nel parere della Commissione bilancio sia stata posta come condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la soppressione dell'articolo 9, che prevede uno stanziamento di risorse per finanziare iniziative in ambito scolastico, condivise anche dalla sua parte politica.

Lamenta, al riguardo, che il Governo in carica sistematicamente rifiuti di investire sulla scuola e sui ragazzi, opponendo una presunta carenza di risorse, che, invece, si dimostra in grado di reperire quando sono in gioco temi diversi, quali quello dell'acquisto di armi.

Anche la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 9.1000, giudica un controsenso prevedere un piano triennale sperimentale per l'inclusione scolastica degli alunni ad alto potenziale cognitivo senza provvedere al suo finanziamento. L'emendamento 9.1000, posto in votazione, viene approvato.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che dall'approvazione dell'emendamento 9.1000 discende la preclusione della votazione dell'emendamento 9.1.

Fa altresì presente che si è conclusa la votazione degli emendamenti e che gli emendamenti approvati saranno tempestivamente trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per l'espressione dei pareri prescritti dal Regolamento.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(545) Carmela BUCALO e altri. - Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, specificando che esso, composto di sei articoli, reca disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti.

Illustra, in primo luogo, i contenuti dell'articolo 1, che modifica l'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021. La suddetta novella prevede che i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo previste dal medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73, siano assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi di sostegno. Sono fatti salvi i posti relativi ai concorsi ordinari banditi con i decreti n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020. La successiva assunzione a tempo indeterminato e la conferma in ruolo sono subordinate allo svolgimento, con valutazione finale positiva, di un percorso annuale di formazione e prova. In caso di valutazione finale negativa di tale percorso, è consentita la reiterazione dell'anno di prova.

Fa riferimento, inoltre, alla ulteriore previsione, sulla base della quale l'assunzione in ruolo per i candidati assunti dalla seconda fascia delle GPS è subordinata alla partecipazione ad appositi corsi annuali riservati di abilitazione e specializzazione per le attività di sostegno, pena la decadenza dalla procedura.

Menziona poi l'articolo 2, che reca specifica disciplina relativa ai suddetti corsi, prevedendo, anche in questo caso, la possibilità di reiterazione del percorso in caso di valutazione finale negativa. Segnala, quindi, che l'articolo 3 prevede che siano ammessi al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno (di cui al decreto ministeriale n. 95 del 2020), anche in sovrannumero, tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso di almeno ventiquattro mesi di servizio svolto su posto di sostegno.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 4, che modifica l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019. La novella prevede che, nelle more dell'espletamento del concorso e della procedura straordinaria per l'assunzione di insegnanti di religione cattolica, le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito del concorso riservato, per esami e titoli, di cui al decreto 2 febbraio 2004, siano effettuate su tutti i posti vacanti e disponibili.

Fa cenno all'articolo 5, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione di specifiche attività formative destinate ai docenti di ruolo, con la finalità di favorire forme di mobilità professionale.

Dà conto, conclusivamente, dell'articolo 6, che reca disposizioni transitorie relative, in primo luogo, alle misure per la tempestiva nomina di docenti di ruolo contenute nel già menzionato articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, con riferimento all'integrazione delle graduatorie di taluni concorsi ordinari per il personale docente e alle condizioni per l'assunzione a tempo indeterminato a seguito del percorso annuale di formazione e prova ivi disciplinato. L'articolo reca, altresì, la proroga della validità delle graduatorie di merito dei già menzionati concorsi ordinari banditi con i decreti n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, fino alla pubblicazione delle graduatorie del nuovo concorso ordinario.

Prevede, infine, la conferma dei ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto, disponendo l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione con reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono iscritti a parlare, propone di rinviare il seguito della discussione.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 989

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che il provvedimento:

è diretto a rafforzare, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la medicina di genere (MdG), intesa come l'approccio che considera le differenze biologiche e quelle socioculturali nel determinare lo stato di salute e malattia;

oltre a prevedere l'adozione di politiche sanitarie e assistenziali sensibili alle differenze di genere, dedica particolare attenzione alla formazione universitaria, alla ricerca scientifica e all'educazione continua degli operatori sanitari;

tenuto conto in particolare:

dell'articolo 3, che integra la disciplina del Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere recata dall'articolo 3 della legge n. 3 del 2018, attribuendo compiti di monitoraggio della sua attuazione all'Osservatorio sulla medicina di genere, che si avvale dell'apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere, fra l'altro, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

dell'articolo 4, che istituisce, presso il Ministero della salute, la Rete italiana della medicina di genere, cui sono attribuiti i compiti di sviluppare la ricerca scientifica e promuovere la formazione di medici e

operatori sanitari nell'ambito della medicina di genere;
dell'articolo 9, che novella l'articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992 in materia di ricerca sanitaria, affinché gli obiettivi della ricerca sanitaria nazionale tengano in considerazione anche le specificità di genere;
dell'articolo 12, che demanda al Ministro dell'università e della ricerca la predisposizione delle linee di indirizzo nell'ambito della medicina di genere per i programmi didattici di "scuole di medicina" (locuzione che sarebbe opportuno sostituire con quella di "scuole di specializzazione mediche"), scuole di specializzazione di area sanitaria e corsi di laurea delle professioni sanitarie in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche;
rilevato che il medesimo articolo 12:
stabilisce che la valutazione dell'inserimento effettivo della medicina di genere nei programmi formativi spetta all'ANVUR, che la svolge in coerenza con le procedure di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie;
demanda all'ANVUR anche la valutazione e analisi delle attività di ricerca svolte dagli atenei e dai centri vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel contesto e in coerenza con gli esercizi periodici di valutazione della ricerca;
considerato che il citato articolo 12 nell'attuale formulazione potrebbe trovare non agevole applicazione per l'ambito delle scuole di specializzazione, sia quelle rivolte ai medici, sia quelle rivolte ad altre figure professionali sanitarie, in quanto tali corsi di studio non sono sottoposti a procedure valutative di accreditamento da parte dell'ANVUR. Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 spetta infatti all'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica il compito di determinare gli *standard* per l'accREDITamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, di effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché di definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea,
esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a riformulare l'articolo 12 tenendo conto delle considerazioni svolte in premessa.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [180, 1041 NT](#)

G/180, 1041 NT/2/7 (ex em.to 7.1)

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 180 e 1041,

considerata l'opportunità che, sulla base degli esiti del triennio di sperimentazione, siano adottate linee guida nei confronti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per lo svolgimento delle attività finalizzate all'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo,

impegna il Governo:

ad adottare le linee guida richiamate in premessa entro centottanta giorni dalla data di deferimento della relazione conclusiva sugli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 7 del testo unificato.

Art. 3

3.1000

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire l'alinnea con il seguente: "2. I decreti legislativi di cui al comma 1, tenuto anche conto di quanto previsto dalla raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:";

b) sopprimere le lettere a) e b);

c) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2, lettere d) ed e), determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante utilizzo dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 883, della legge n. 207 del 2024, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis, dall'attuazione della delega recata dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, agli adempimenti relativi ai suddetti decreti, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le modalità per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, sulla base delle prestazioni individuate dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b)."

3.6 (testo 3)

[Paganella](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "Conferenza unificata" con le seguenti: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) al comma 4, dopo le parole: "nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2" aggiungere le seguenti: "e con la procedura di cui al comma 3".

Art. 4

4.1000 (testo 2)

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

"4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è istituito un Comitato tecnico-scientifico con il compito di:

a) coordinare e monitorare l'attuazione del Piano di cui al comma 1, nonché redigere una relazione sulla sperimentazione al termine di ciascun anno del triennio;

b) individuare, nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, quelle volte al riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ai fini del decreto di cui all'articolo 3, comma 4-quater.

5. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da dieci componenti, di cui tre nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, incluso il Presidente, tre designati dal Ministro della salute, due designati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa e due

designati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. La partecipazione ai lavori del Comitato tecnico-scientifico non dà diritto ad alcun compenso, rimborso di spese, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ", che tiene conto della relazione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a)".

4.1000

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

"4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è istituito un Comitato tecnico-scientifico con il compito di:

a) coordinare e monitorare l'attuazione del Piano di cui al comma 1, nonché redigere una relazione sulla sperimentazione al termine di ciascun anno del triennio;

b) individuare, nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, quelle volte al riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ai fini del decreto di cui all'articolo 3, comma 4-*quater*.

5. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da dieci componenti, di cui tre nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, incluso il Presidente, tre designati dal Ministro della salute, due designati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa e due designati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. La partecipazione ai lavori del Comitato tecnico-scientifico non dà diritto ad alcun compenso, rimborso di spese, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Art. 5

5.1000

Il Relatore

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le predette attività di formazione dei docenti sono svolte al di fuori dell'orario di insegnamento e di servizio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Art. 9

9.1000

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

1.3.2.1.4. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 223(pom.) del 24/06/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2025

223^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - *Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico*

(1041) MARTI. - *Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti*
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 giugno.

La [PRESIDENTE](#) informa che sono pervenuti i prescritti pareri sugli emendamenti approvati nella scorsa seduta da parte della Commissione affari costituzionali (non ostativo con osservazione sull'emendamento 3.1000 e non ostativo sui restanti) e della Commissione bilancio (non ostativo). Comunica inoltre che il relatore Occhiuto ha presentato l'emendamento 3.1000/1a Commissione, al fine di recepire l'osservazione della Commissione affari costituzionali, e l'emendamento Coord. 1, volto a introdurre opportuni interventi di coordinamento alla luce degli emendamenti approvati (entrambi allegati al resoconto).

Avverte che si passa dapprima alla votazione degli emendamenti 3.1000/1a Commissione, nonché Coord. 1 e, successivamente, al voto sul mandato al relatore.

In esito a distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 3.1000/1a Commissione e Coord. 1.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia, a nome del proprio Gruppo, un voto di astensione sul provvedimento, motivandolo innanzitutto con la mancata approvazione degli emendamenti presentati dalla propria parte politica diretti a non limitare l'attenzione del legislatore alla mera velocità di apprendimento quale chiave per l'individuazione degli alunni con alto potenziale cognitivo, estendendola anche ai disagi relazionali ed emotivi. Inoltre, deplora la scelta di non stanziare risorse per l'attuazione del provvedimento.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) dichiara a sua volta un voto di astensione da parte del proprio Gruppo, criticando il mancato recepimento di molte delle proposte emendative del MoVimento 5 Stelle, ed in particolare il mancato stanziamento di idonee risorse.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), dopo aver ringraziato le forze di opposizione per la scelta di

astenersi, in luogo di esprimere un voto contrario sul provvedimento, ricorda che il Governo ha accolto, come raccomandazione, l'ordine del giorno G/180, 1041 NT/1/7, relativo al rafforzamento dell'organico di potenziamento al fine di dare attuazione del disegno di legge.

Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato adottato dalla Commissione, con le modifiche apportate in sede emendativa, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

IN SEDE REDIGENTE

(545) Carmela BUCALO e altri. - Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 18 giugno.

Su proposta della senatrice [BUCALO](#) (*FdI*), la Commissione conviene di avviare un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo.

La Commissione conviene altresì, su proposta della [PRESIDENTE](#), di fissare per le ore 12 di martedì 1° luglio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà proporre soggetti da audire, nel numero massimo di tre.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1326) PERA e altri. - Istituzione del Programma «Vado e torno» per il sostegno della formazione universitaria all'estero in settori determinanti per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e per il rientro in Italia dei soggetti beneficiari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 aprile.

La [PRESIDENTE](#) informa che la Commissione bilancio non si è ancora espressa sul disegno di legge in titolo e che, in assenza di tale parere, non è possibile procedere all'esame degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2025 ([n. 274](#))

(Parere al ministro dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Esame e rinvio)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) riferisce sullo schema di decreto ministeriale in titolo, rilevando innanzitutto che esso si compone di **2 articoli e 15 tabelle** che riepilogano le previsioni di assegnazione ordinaria e di altre assegnazioni agli enti beneficiari (tabella 1), nonché il dettaglio e le specifiche delle altre assegnazioni per progettualità di carattere straordinario (tabella 2), attività di ricerca a valenza internazionale (tabella 3), progettualità di carattere continuativo (tabella 4) e per ciascun singolo ente (tabelle 5-15).

Fa presente poi che l'articolo 1, comma 1, reca la ripartizione del Fondo ordinario per il 2025, per un importo complessivo pari a 1.485.883.600 euro. Nell'ambito del suddetto importo, le assegnazioni complessive agli enti di ricerca vigilati dal MUR ammontano, come indicato dal comma 2, a 1.445.568.840 euro.

Si tratta, in particolare, dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche - CNR (735,6 milioni di euro); Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN (354,8 milioni di euro); Istituto nazionale di astrofisica - INAF (152,5 milioni di euro); Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV (84,9 milioni di euro); Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM (30,5 milioni di euro); Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS (25,3 milioni di euro); Stazione zoologica "Anton Dohrn" (17,5 milioni di euro); Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park (34,6 milioni di euro); Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" - INDAM (3,6 milioni di euro); Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" (3,7 milioni di euro); Istituto italiano di studi germanici (2,1 milioni di euro).

Si sofferma poi sul comma 5 dell'articolo 1, il quale dispone che le assegnazioni previste per le attività di ricerca a valenza internazionale di cui alla tabella 3 possono essere erogate anche in anticipo rispetto all'espletamento della procedura di approvazione del FOE previa motivata richiesta da parte degli enti. Fa altresì presente che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 1, i contributi per la partecipazione agli *European Research Infrastructure Consortium* (ERIC), o ai progetti da questi realizzati, sia nella forma *in-kind* sia di contributi finanziari a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE), costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci dei medesimi ERIC.

Segnala inoltre che il comma 4 dell'articolo 1 prevede che la residua disponibilità di cui al comma 1, pari a 40.314.760 euro, è destinata al finanziamento delle seguenti iniziative: 14.000.000 euro destinati ad Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. con erogazione diretta alla stessa; 18.878.149 euro destinati al funzionamento dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); 7.436.611 euro destinati al funzionamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).

Rammenta infine che l'articolo 2, comma 1, reca le indicazioni per il 2026 e il 2027 (erroneamente indicato come "2026"). In particolare, per tali anni si stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei rispettivi bilanci di previsione, potranno considerare quale riferimento il 100 per cento dell'ammontare dell'assegnazione ordinaria indicata nelle rispettive tabelle per il corrente esercizio, salvo eventuali incrementi o riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative nel corso del 2025 e per diversa assegnazione disposta con il decreto di ripartizione dell'anno di riferimento. Il comma 2 dispone che le assegnazioni, arrotondate senza decimali, e le correlate motivazioni saranno pubblicate sul sito del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), mentre il comma 3 prevede che, con successivi decreti dirigenziali, si provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa e conseguenti erogazioni.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver dichiarato aperta la discussione generale e dopo aver preso atto che non vi sono richieste di intervento, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [180, 1041 NT](#)

Art. 3

3.1000/1a Commissione

Il Relatore

All'emendamento, alla lettera c), capoverso «4-quater», dopo le parole: «Ministro della salute,» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

Coord. 1

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 4, alinea, sostituire le parole: «Entro novanta giorni» con le seguenti: «Entro quarantacinque giorni»;

2) sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da dieci componenti, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito. Dei suddetti componenti tre sono designati dal medesimo Ministro dell'istruzione e del merito, incluso il Presidente, tre sono designati dal Ministro della salute, due sono designati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e

due sono designati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. La partecipazione ai lavori del Comitato tecnico-scientifico non dà diritto ad alcun compenso, rimborso di spese, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato »;

b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «della relazione» con le seguenti: «delle relazioni».

1.3.2.1.5. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 131(pom.) del 30/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 131

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2025

Presidenza della Vice Presidente

COSENZA

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55

*. AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI ANIEF, GILDA DEGLI INSEGNANTI, CISL, UIL E CGIL
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 545 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE E
RECLUTAMENTO DEGLI INSEGNANTI)*

1.3.2.1.6. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 250(pom.) del 30/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2025**

250^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 15,20.*

IN SEDE REFERENTE

(1634) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine di giovedì 25 settembre, sono stati presentati n. 106 emendamenti e 6 ordini del giorno (pubblicati in allegato). Informa altresì di aver presentato in qualità di relatore l'emendamento 7.0.1 e che i senatori Fazzone, Paganella e Bucalo hanno riformulato, rispettivamente, gli emendamenti 4.9, 4.14 e 4.15 in testi 2, pubblicati in allegato. Si passa alla illustrazione degli ordini del giorno, che, non essendovi richieste di intervento, sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice Barbara FLORIDIA (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti a sua prima firma, dichiara di non ravvisare nella riforma dell'esame di Stato, oggetto del provvedimento in esame, i requisiti di necessità e urgenza che dovrebbero motivare il ricorso al decreto-legge. Ritiene piuttosto che il provvedimento in esame discenda dalla volontà di punire quegli alunni che scelsero di non sostenere la prova orale dell'esame di maturità per protestare contro il sistema scolastico.

Ribadito che reputa limitante, se non addirittura inutile, intervenire con un provvedimento legislativo per cambiare la denominazione dell'esame di Stato con quella di esame di maturità, stigmatizza il decremento delle risorse destinate al suo svolgimento, che pare unicamente finalizzato ad un mero contenimento dei costi.

Contesta, inoltre, la scelta di prevedere una formazione specifica dei docenti in vista dello svolgimento dalla funzione di commissari degli esami di maturità, ritenendo - anche in virtù della personale esperienza di insegnamento - che i docenti siano già perfettamente in grado di svolgere detta funzione. Suggerisce pertanto, sulla scorta di quanto proposto con l'emendamento 1.30, che l'autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 destinata alla formazione dei docenti sia incrementata per essere investita nella formazione continua dei docenti, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze in materia di educazione digitale. Rivendica, in proposito, la scelta del Governo *pro tempore*, sostenuto dalla coalizione di Movimento 5 Stelle-Lega, di destinare risorse

all'educazione alla cittadinanza digitale.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) aggiunge la firma a tutti gli ordini del giorno e a tutti gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, gli aggiuntivi al medesimo articolo, gli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché gli aggiuntivi ad esso.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 3, la senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) interviene per illustrare gli emendamenti, a sua prima firma, 3.10 e 3.11, sui quali richiama l'attenzione del Governo e della maggioranza nell'auspicio di un loro accoglimento.

In relazione all'emendamento 3.10, evidenzia che esso propone un incremento di risorse pari a 5 milioni di euro per la realizzazione di progetti che promuovano il superamento del *digital divide* e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale, nonché lo studio dell'intelligenza artificiale a supporto dell'utilizzo didattico.

Rileva, al riguardo, la necessità di intraprendere azioni compensative del divieto di utilizzo dei dispositivi elettronici personali durante l'orario scolastico, disposto dal Ministro Valditara, destinando ad esse adeguate risorse.

Passa, quindi, a dar conto dell'emendamento 3.11, che propone di incrementare di 20 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio.

Nel ribadire che il Governo *pro tempore*, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, seppe provvedere con cospicue risorse alle esigenze della scuola, lamenta che l'attuale carta dello studente, a differenza del soppresso reddito di cittadinanza, non sia in grado di consentire l'acquisto dei materiali scolastici da parte delle famiglie meno abbienti.

Conclude sottolineando l'urgenza di provvedere, pur con uno stanziamento inferiore a quello previsto dall'emendamento di cui è promotrice, a contrastare il fenomeno della povertà educativa in continua crescita.

Dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché gli aggiuntivi al medesimo articolo, si passa alla illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 4, nonché degli emendamenti ad esso aggiuntivi.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) si sofferma sull'emendamento 4.0.7, recante l'istituzione del Fondo per l'introduzione dell'educazione teatrale nelle scuole. Al riguardo, sottolinea l'importanza di favorire iniziative di socializzazione nella scuola, senza le quali, a suo avviso, il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici connessi da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, recentemente introdotto, risulterebbe persino controproducente.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) richiama preliminarmente le importanti misure già adottate nel corso della Legislatura dirette a favorire momenti di socializzazione e aggregazione dei giovani, fra le quali ricorda la reintroduzione dei Giochi della Gioventù, con la legge n. 41 del 2025, esaminata, come noto, dalla Commissione Cultura del Senato in prima lettura.

Ciò premesso, reputa che il richiamato divieto di utilizzo dei telefoni cellulari sia un'iniziativa importante di per sé, tenuto conto degli effetti negativi dell'uso eccessivo di tali dispositivi in termini di risultati scolastici e di rischi per la salute psico-fisica degli studenti, anche a prescindere da ulteriori misure volte a promuovere la socializzazione degli studenti.

La senatrice [BUCALO](#) (FdI), dopo aver richiamato i contenuti degli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 4, in relazione alle considerazioni svolte dalla senatrice Floridia in sede di illustrazione dell'emendamento 4.0.7, tiene a precisare che le nuove indicazioni nazionali per il curriculum riconoscono il valore pedagogico e formativo dell'attività teatrale.

Ha nuovamente la parola la senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) che, dopo aver giudicato irrituale l'intervento della senatrice Bucalo, la quale, in luogo di soffermarsi diffusamente sui propri emendamenti, è intervenuta prevalentemente in replica alle considerazioni svolte in sede di illustrazione del proprio emendamento 4.0.7, stigmatizza la circostanza che il Ministero non abbia investito risorse nella promozione dell'attività teatrale nelle scuole, limitandosi all'enunciazione di meri principi.

La senatrice [COSENZA](#) (FdI) esorta a mantenere la discussione su toni di rispetto e di equilibrio

propri dell'istituzione parlamentare.

Ha indi luogo un breve dibattito incidentale nel quale intervengono le senatrici [BUCALO](#) (Fdl) e [Barbara FLORIDIA](#) (M5S), a conclusione del quale il [PRESIDENTE](#) invita gli oratori ad attenersi all'illustrazione degli emendamenti e ad evitare toni accessi.

Hanno indi la parola nuovamente la senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) e la senatrice [BUCALO](#) (Fdl) per precisare che, i rispettivi interventi, seppur svolti con toni accesi, non avevano alcun intento offensivo nei confronti dei colleghi.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) avverte che i restanti emendamenti presentati all'articolo 4, quelli ad esso aggiuntivi, gli emendamenti riferiti all'articolo 5, l'emendamento 5.0.1, gli emendamenti riferiti all'articolo 6, nonché l'emendamento 7.0.1 si intendono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Alla richiesta di chiarimento della senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), risponde il [PRESIDENTE](#), il quale precisa che i proponenti di emendamenti che non siano intervenuti in sede di illustrazione degli stessi potranno senz'altro prendere la parola in sede di dichiarazione di voto sulle proposte emendative, ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(545) Carmela BUCALO e altri. - Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 24 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di oggi è iniziato il ciclo di audizioni in relazione al disegno di legge in titolo e informa che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

(1508) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Introduzione del piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento

(852) Anna ROSSOMANDO e altri. - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 17 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine di ieri, sono stati presentati un ordine del giorno e 39 emendamenti al testo base individuato dalla relatrice (pubblicati in allegato).

Comunica inoltre che sul medesimo testo sono pervenuti il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali e il parere favorevole della Commissione affari sociali, e che non è invece ancora giunto il parere della Commissione bilancio.

Si passa all'illustrazione degli ordini del giorno.

Non essendovi richieste di intervento, gli ordini del giorno sono dati per illustrati.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), intervenendo sul complesso degli emendamenti di cui è promotrice, si rammarica innanzitutto per la circostanza che il disegno di legge scelto come testo base - mancando, a suo parere, di un approccio sistemico al tema dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) - finisca per configurarsi come un'occasione persa.

Evidenzia, al riguardo, che le proposte emendative presentate da esponenti della sua parte politica sono dirette ad estendere le misure di garanzia a favore dei soggetti affetti da DSA anche agli ambiti scolastico e lavorativo, introducendo, in particolare, garanzie di rispetto dei diritti all'istruzione, allo studio e al lavoro.

Si sofferma specificamente sulle proposte a sua prima firma che, perseguendo il suddetto obiettivo, sono intese a: garantire il rilascio delle diagnosi di DSA, da parte del Servizio sanitario nazionale, anche alle persone che non ne abbiano beneficiato in età scolare e siano di età superiore ai 18 anni

(emendamento 3.4); assicurare la partecipazione dello studente interessato alla definizione del piano didattico personalizzato universitario-PDP-U (emendamento 4.4); introdurre, nella definizione del piano medesimo, gli strumenti compensativi e dispensativi previsti per lo svolgimento delle prove di profitto, tenendo conto anche dei tempi di apprendimento necessari agli studenti (emendamento 4.6), nonché gli strumenti della didattica, le pratiche di didattica inclusiva e le modalità di insegnamento delle lingue straniere (emendamento 4.7).

Richiama, quindi, l'attenzione sulla proposta emendativa diretta ad assicurare che la trasmissione del PDP-U e l'accesso ai relativi contenuti avvengano nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (emendamento 5.4).

Rileva, altresì, l'importanza di valorizzare i DSA nell'ambito dei questionari di rilevazione dell'opinione degli studenti-OPIS sulla qualità della didattica, al fine di monitorare l'efficacia delle misure di didattica inclusiva adottate dagli atenei (emendamento 5.5).

Auspica, in conclusione, un'attenta valutazione, da parte della maggioranza, delle proposte d'iniziativa del suo schieramento politico, in uno spirito di collaborazione, nonché nell'ottica di pervenire alla redazione di un testo completo e sistemico.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(943) DE CRISTOFARO e altri. - Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole

(294) Cecilia D'ELIA e altri. - Introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione

(579) Giulia COSENZA. - Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di contrastare il fenomeno del femminicidio

(979) Alessandra MAIORINO e altri. - Disposizioni finalizzate all'introduzione di percorsi di educazione all'affettività e di educazione sessuale nell'ambito del sistema nazionale di istruzione

(1064) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifica alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dell'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica

(1394) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione sentimentale in tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali, private e paritarie

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 943, 294, 579 e 979, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1064 e 1394, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 20 marzo 2024.

La relatrice **BUCALO** (FdI) riferisce, in primo luogo, sul disegno di legge n. 1064, evidenziando che esso, composto di un unico articolo, apporta una modificazione all'articolo 3 della legge n. 92 del 2019 al fine di introdurre il riferimento all'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

Fa indi presente che il Consiglio regionale della Toscana, promotore del provvedimento in esame, in sede di relazione illustrativa, riconosce la rilevanza delle suddette tematiche per lo sviluppo integrale degli studenti, nonché per la promozione di un ambiente scolastico inclusivo e rispettoso delle diversità, orientato a formare cittadini consapevoli, rispettosi e capaci di dare il proprio contributo positivo nelle diverse sfere della società.

Passa poi a dar conto del disegno di legge n. 1394, segnalando che lo stesso, composto di sette articoli, è d'iniziativa popolare.

L'articolo 1 prevede l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione sentimentale in tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali, private e paritarie. A tal fine, ogni scuola deve fare riferimento alle tematiche inerenti al riconoscimento e alla consapevolezza delle emozioni proprie e altrui, alla capacità di comprensione e sviluppo delle relazioni affettive, all'accettazione delle emozioni e dei sentimenti degli altri, allo sviluppo dell'intelligenza emotiva e della sensibilità alle differenze e alla pluralità, nonché al superamento di rappresentazioni troppo rigide e stereotipate delle relazioni

affettive. La medesima disposizione fa altresì riferimento all'acquisizione di un punto di vista sulla sessualità e sulle relazioni sessuali scevro da discriminazioni, coercizioni e violenze, anche ai fini della prevenzione della violenza e della discriminazione di genere. Dovrà essere inoltre acquisita - sottolinea la relatrice - la capacità di sviluppare tutte le suddette competenze anche nella famiglia di origine. Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche sono tenute a prevedere, nel curriculum di istituto, l'insegnamento dell'educazione sentimentale, al quale dovranno essere dedicate almeno 33 ore annue, da svolgere nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, avvalendosi della quota di autonomia. Il medesimo articolo 2 dispone, inoltre, in merito all'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia e pone in capo al dirigente scolastico il compito di verificare la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa. Fa indi cenno ai successivi articoli, a partire dall'articolo 3, nel quale si stabilisce che dall'introduzione dell'insegnamento in esame non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

L'articolo 4 destina risorse alla formazione per l'insegnamento dell'educazione sentimentale, prevedendo l'aggiornamento del Piano nazionale di formazione dei docenti.

L'articolo 5 reca disposizioni per favorire la collaborazione con le famiglie, anche attraverso l'integrazione del Patto educativo di corresponsabilità e lo svolgimento di incontri di approfondimento. Menziona, conclusivamente, gli articoli 6 e 7, che recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e la clausola di invarianza finanziaria.

In ragione dell'affinità di contenuti, propone di congiungere la discussione dei disegni di legge appena illustrati con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 943, 294, 579 e 979.

La Commissione conviene.

Alla richiesta della senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) di avviare un ciclo di audizioni sui provvedimenti in titolo, replica il [PRESIDENTE](#), il quale avverte che tale proposta sarà discussa in sede di Ufficio di Presidenza, tenendo anche conto della circostanza che il disegno di legge n. 943 è già iscritto nel calendario dell'Aula.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) auspica che in sede emendativa dei provvedimenti in esame si tenga presente innanzitutto l'esigenza di individuare idonee risorse, anche al fine di evitare che l'intervento normativo si limiti ad inserire l'insegnamento dell'educazione sentimentale nell'ambito dell'educazione civica, i cui contenuti sono stati via via già notevolmente ampliati. Sottolinea altresì l'esigenza di prevedere il coinvolgimento di esperti, fra cui gli psicologi, nonché l'importanza di assicurare un'adequata formazione dei docenti, affinché ciascuna disciplina diventi strumento di educazione sentimentale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA MISSIONE SVOLTA AL FESTIVAL DELLA FILOSOFIA

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) riferisce sulla sua partecipazione al Festivalfilosofia nella città di Modena lo scorso 21 settembre.

Comunica, in primo luogo, di aver recato i saluti del Presidente Marti e dell'intera Commissione, dando conto degli importanti contributi forniti dalla 7^a Commissione del Senato nel sostenere eventi, che - come il Festival stesso - rispondono alla domanda di cultura proveniente dai territori.

In particolare, ricorda di aver formulato l'auspicio di una celere e condivisa conclusione dell'esame del disegno di legge, di sua iniziativa, che ha ad oggetto proprio il riconoscimento del Festivalfilosofia come evento di interesse nazionale. Precisa che non si tratta esclusivamente di un atto simbolico, ma di un passaggio che intende conferire al Festival il giusto rilievo istituzionale, assicurando ad esso sostegno e continuità nel tempo.

Ricorda, quindi, che l'edizione del Festival 2025 si è centrata sul termine "paideia", intesa come sviluppo etico, civile e politico.

Osserva che, in questa profonda accezione, parlare di paideia significa ribadire che la cultura costruisce coscienze, prepara all'esercizio dei diritti, plasma la capacità critica necessaria per vivere in

una società democratica.

Il pensiero filosofico - prosegue l'oratrice - si rivela uno strumento fondamentale per comprendere il tempo presente e per costruire il futuro.

Sottolinea che senza pensiero critico non c'è cittadinanza consapevole, così come senza la capacità di interrogarsi non c'è democrazia.

Conclude rilevando, sulla base di quanto espresso, che il Festivalfilosofia non rappresenta soltanto un appuntamento culturale, ma un laboratorio civico che parla al cuore della vita democratica.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la senatrice Rando per l'esaustiva relazione svolta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, apprezzate le circostanze, la seduta già convocata per domani, mercoledì 1° ottobre, alle ore 9,30 non avrà luogo, e che la prima seduta pomeridiana già convocata per domani alle ore 14 è anticipata alle ore 13,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1634](#)

G/1634/1/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Rando](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1634, recante "Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 2025, n. 127, recante disposizioni urgenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e avvio dell'anno scolastico 2025/2026",

premesso che l'articolo 1, comma 1, del provvedimento introduce modifiche alla disciplina dell'esame di Stato del secondo ciclo, anche in relazione alla valutazione della maturazione personale, della capacità critica e dell'autonomia degli studenti;

considerato che:

la mancanza di criteri definiti per valutare la "maturazione personale" potrebbe generare disparità interpretative tra le commissioni e ledere il principio di equità valutativa;

l'introduzione di criteri soggettivi, se non accompagnata da formazione specifica e indicazioni operative, può aumentare l'arbitrarietà nella valutazione finale,

impegna il Governo:

ad adottare linee guida nazionali chiare per la valutazione della maturazione personale, dell'autonomia e del senso di responsabilità degli studenti, assicurando equità e coerenza tra le diverse istituzioni scolastiche;

ad attivare percorsi formativi rivolti ai commissari d'esame, con particolare riferimento agli aspetti pedagogici, relazionali e valutativi.

G/1634/2/7

[Gaudiano](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1634, recante Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 3, reca «Misure urgenti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola nonché in materia di *welfare* del personale scolastico»;

occorre *in primis* smentire una «narrazione», già da tempo inveratasi in luogo comune, secondo

la quale gli insegnanti sarebbero dei privilegiati, con un orario di lavoro ridotto e lunghi periodi di ferie. Dietro tale stereotipo vi sono, invece, le vite e l'impegno di oltre 684.000 docenti, che - dalla Scuola dell'infanzia fino alle secondarie di secondo grado - accompagnano le nuove generazioni nel loro percorso di crescita;

secondo quanto riportato nel CCNL, i docenti lavorano, rispettivamente: 945 ore annue nella scuola dell'infanzia; 744 ore annue nella scuola primaria; 608 ore annue nella secondaria di primo e secondo grado. A queste devono aggiungersi 40 ore previste per attività collegiali nonché ulteriori 40 per la partecipazione a consigli di classe e attività collegate;

tuttavia, secondo uno studio accreditato dell'Università Cattolica di Milano, il lavoro «sommerso» del personale docente - su un campione rappresentativo di 166 insegnanti scelti in diverse zone d'Italia - ammonta ad almeno il doppio rispetto a quello previsto nel contratto, con ore non riconosciute, che in busta paga si tradurrebbero in un guadagno aggiuntivo superiore a 300 euro settimanali;

considerato che:

se pur al livello internazionale il carico di lavoro frontale appare comparabile con Paesi come la Francia, l'Olanda o la Germania, gli insegnanti italiani, nella realtà, arrivano a lavorare fino a 45 ore settimanali, tra preparazione delle lezioni, correzione degli elaborati, partecipazione agli organi collegiali, attività di aggiornamento, incontri con le famiglie, gestione dei casi problematici all'interno delle classi, attività di inclusione e supporto emotivo agli alunni;

non è raro, anzi è piuttosto frequente che, per necessità, i docenti si trovino a dover assumere il ruolo di psicologi, assistenti sociali o mediatori culturali, dedicando tempo ed energie ben oltre il proprio orario scolastico, per affrontare le fragilità personali e familiari degli alunni;

a ciò si aggiunga la crescente burocratizzazione della professione docente, dovuta anche ai tagli alle segreterie scolastiche - avviati con la riforma Gelmini a far tempo dal 2008 - che hanno scaricato sul personale docente oneri amministrativi sempre più pesanti;

valutato infine che:

il reale carico di lavoro dei docenti italiani, che supera di gran lunga le 18 ore settimanali di attività frontale previste dal contratto collettivo nazionale è una questione cruciale, non più rinviabile. Si tratta di un lavoro invisibile, che dà frutto ma che non risulta in busta paga, pur avendo valore economico concreto: ore non retribuite che rappresentano un debito che lo Stato ha contratto nei confronti dei suoi insegnanti, non solo economico, ma anche morale;

a questo si aggiunge un dato preoccupante quale l'elevato rischio di *burn-out* che colpisce sempre più il personale docente, costretto a reggere un carico di *stress* e responsabilità crescenti, senza adeguato sostegno, né riconoscimento, e senza per questo tralasciare o mettere in secondo piano il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle scuole, anch'esso sottoposto a una cronica carenza di organico e retribuzioni inadeguate;

valorizzare il lavoro degli insegnanti e del personale scolastico significa accendere una polizza assicurativa sul futuro delle nuove generazioni, ovvero sull'intero sistema Paese,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

- riconoscere formalmente, anche a fini contrattuali e retributivi, il reale carico di lavoro dei docenti italiani, prevedendo un incremento salariale che possa contribuire a colmare il divario retributivo tra i docenti e le altre categorie del pubblico impiego, anche in rapporto alla media europea;

- affrontare seriamente il tema dello *stress* da lavoro correlato e fenomeni di *burn-out*, che sempre più frequentemente investono i docenti, introducendo strumenti concreti di prevenzione e tutela, anche a fini previdenziali, espressamente dedicati per il personale scolastico.

G/1634/3/7

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. 1634 (Conversione in legge del decreto-legge 9

settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026),

premesso che:

gli esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado rappresentano un momento fondamentale del sistema educativo nazionale, con una rilevante funzione di valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli studenti;

il regolare svolgimento delle prove è garantito dall'impegno dei presidenti e dei commissari delle commissioni d'esame, cui è affidata una responsabilità significativa sia sul piano organizzativo che su quello valutativo;

i compensi per i commissari e i presidenti degli esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono regolati dal decreto interministeriale 24 maggio 2007. L'entità dei predetti compensi è determinata tenendo conto di diversi fattori, tra cui la distanza tra residenza, luogo di lavoro e sede d'esame a cui si aggiunge un compenso base, differenziato per commissari interni ed esterni;

da 18 anni, i suddetti compensi previsti per i presidenti e i commissari non vengono aggiornati e opportunamente adeguati non solo al carico di lavoro e alle responsabilità connesse allo svolgimento dell'incarico ma anche all'inflazione e al costo della vita che negli ultimi decenni hanno eroso il potere di acquisto in Italia;

molti docenti rinunciano alla possibilità di essere membro di commissione perché il guadagno è irrisorio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aggiornare i compensi spettanti ai presidenti e ai commissari delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, prevedendo un adeguamento economico coerente non solo con la complessità, la responsabilità e l'impegno richiesti, ma anche alla luce di un non più rinviabile adeguamento in ragione dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita registrato negli anni.

G/1634/4/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Rando](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1634, recante "Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 2025, n. 127, recante disposizioni urgenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e avvio dell'anno scolastico 2025/2026",

premesso che la dispersione scolastica, in particolare nelle aree a maggiore disagio socio-economico, rappresenta una criticità strutturale del sistema educativo italiano;

considerato che:

l'esame di Stato costituisce non solo un traguardo formativo, ma anche un banco di prova per la capacità del sistema scolastico di accompagnare con equità tutti gli studenti;

il superamento dell'esame può essere significativamente influenzato dalla discontinuità didattica, dalla carenza di orientamento e dalla qualità del PCTO,

impegna il Governo:

a predisporre misure straordinarie per garantire la continuità didattica nei due anni precedenti l'esame di Stato, soprattutto nei territori ad alto tasso di dispersione;

a prevedere risorse dedicate al rafforzamento dell'orientamento scolastico e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), in coerenza con i principi educativi della scuola pubblica.

G/1634/5/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Rando](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1634, recante "Conversione in legge del decreto-

legge 29 luglio 2025, n. 127, recante disposizioni urgenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e avvio dell'anno scolastico 2025/2026",

premesso che la partecipazione studentesca è uno degli strumenti fondamentali per promuovere cittadinanza attiva e democrazia nella scuola;

considerato che:

i cambiamenti normativi relativi all'esame di Stato hanno un impatto diretto sulla vita degli studenti e sulla percezione di equità del sistema scolastico;

è necessario promuovere forme strutturate di confronto tra istituzioni scolastiche e rappresentanze studentesche,

impegna il Governo:

a istituire un tavolo permanente di consultazione con le principali organizzazioni studentesche, per monitorare l'attuazione della riforma e raccogliere proposte migliorative;

a valorizzare, anche nell'ambito dell'esame di Stato, i percorsi di partecipazione democratica, cittadinanza attiva e responsabilità sociale svolti dagli studenti.

G/1634/6/7

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. 1634 (Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026),

premesso che:

gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nella programmazione e nella realizzazione delle attività didattiche, dei viaggi di istruzione, degli *stage* e degli scambi culturali riscontrano da tempo molte difficoltà;

con l'introduzione del nuovo Codice dei contratti pubblici sono emerse criticità che rischiano di comprometterne la realizzazione, in particolare per quelle "uscite" il cui costo complessivo supera i 140.000 euro. In base alla normativa vigente, per gestire appalti di tale entità, le scuole dovrebbero disporre di una qualificazione di primo livello (SF3), che attualmente nessuna istituzione scolastica possiede;

per superare temporaneamente questo ostacolo, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) aveva autorizzato una deroga, valida fino al 31 maggio scorso, che ha permesso comunque di organizzare i viaggi anche oltre la soglia prevista;

con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2024, la gestione dei viaggi d'istruzione è stata formalmente ricondotta agli Uffici Scolastici Regionali (USR) aventi il compito di coordinare le attività e di potersi accreditare come stazioni appaltanti qualificate, in modo da supportare direttamente le scuole nelle procedure di gara;

la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), all'articolo 1, comma 568, ha previsto il potenziamento degli organici degli USR, con l'aggiunta di 101 unità di personale amministrativo, destinate proprio a questo tipo di attività, ma le scuole che potranno accedere al supporto degli USR sono ancora in fase di definizione;

fino a quando queste istruzioni non saranno disponibili, restano incerti i margini di autonomia per gli istituti scolastici, in particolare rispetto agli appalti che superano la soglia dei 140.000 euro;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché ciascun istituto scolastico sia posto nella condizione di poter operare come stazione appaltante autonoma, senza l'obbligo di accorpamento delle procedure in ragione della specificità didattica di ciascuna iniziativa e affinché siano semplificate le procedure delle attività negoziali attualmente previste dall'ordinamento.

Art. 1

1.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Rando](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), numero 1, sostituire il capoverso "1)" con il seguente:

«1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di Stato assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.» ;

2) alla lettera a), numero 3), capoverso 3), sostituire le parole: "L'esame di maturità" con le seguenti: "L'esame di Stato";

3) sopprimere la lettera b);

4) alla lettera c), numero 1), sostituire il capoverso "2 bis", con il seguente: "«2-bis. L'esame di Stato è validamente sostenuto se il candidato ha svolto tutte le prove di cui al comma 2»;

5) alla lettera c), sopprimere il numero 2);

6) alla lettera c), numero 3), sostituire il capoverso "3.1)" con il seguente: "3.1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche del curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n.107. Il colloquio si svolge sulle discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, anche utilizzando la lingua straniera. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curriculum e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe.»;

7) sopprimere la lettera d);

8) sopprimere la lettera e);

b) sopprimere i commi 2, 3, 4, 7 e 8.

1.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1), capoverso "1", sopprimere il primo periodo; al secondo periodo, sostituire le parole: "esame di maturità" con le seguenti: "esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, di seguito denominato "esame di Stato" e al terzo periodo, sostituire le parole: "esame di maturità" con le seguenti: "esame di Stato";

b) alla lettera a), numero 3), capoverso "3", sostituire le parole: "esame di maturità" con le seguenti: "esame di Stato";

c) alla lettera c), numero 1), capoverso "2-bis", sostituire le parole: "esame di maturità" con le

seguenti: "esame di Stato";

d) alla lettera e), numero 1), sostituire le parole: "esame di maturità" con le seguenti: "esame di Stato";

e) al comma 2, sostituire le parole: "esame di maturità" con le seguenti: "esame di Stato";

f) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "esami di maturità" con le seguenti: "esami di Stato";

g) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "esami di maturità" con le seguenti: "esami di Stato".

1.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "1", al secondo periodo, sopprimere la parola: "anche".

1.4

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) al numero 1, capoverso "1", sopprimere l'ultimo periodo;

2) al numero 2, capoverso "2", sopprimere le seguenti parole: «della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro»;

3) al numero 3, capoverso "3", dopo le parole: «delle competenze maturate» aggiungere le seguenti: «e delle attività svolte»;

b) alla lettera b):

1) sostituire le parole: «aree disciplinari» con le seguenti: «classi di concorso»;

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ragione della peculiarità della disciplina dei percorsi dell'istruzione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, le classi di concorso relative ai membri interni della commissione dei percorsi dell'istruzione professionale sono scelte dai relativi consigli di classe, avendo anche riguardo alla peculiarità della progettazione per unità di apprendimento.»;

c) alla lettera c):

1) sopprimere il numero 1;

2) al numero 2, capoverso "7", sopprimere le parole: «le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame»;

3) al numero 3, capoverso "3.1":

- al secondo periodo, sopprimere la parola: «quattro»;

- al terzo periodo, sostituire le parole: «delle conoscenze, delle abilità e delle competenze» con le seguenti: «dei risultati di apprendimento previsti al termine dei percorsi ai sensi degli ordinamenti vigenti»;

- al quarto periodo, dopo le parole: «competenze maturate» aggiungere le seguenti: «e delle attività svolte».

1.5

[Malpezzi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2), capoverso "2", sostituire le parole: "formazione scuola-lavoro" con le seguenti: "alleanza scuola-lavoro";

b) al comma 6, capoverso "784-octies", al primo periodo, sostituire le parole: "formazione scuola-lavoro" con le seguenti: "alleanza scuola-lavoro".

1.6

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.7

[Parrini](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 16, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.8

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 16, al comma 4, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite altresì le linee guida per la formazione del personale docente componente le commissioni d'esame."»

1.9

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.10

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

1.11

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso "2-bis", sopprimere la parola: "regolarmente".

1.12

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

1.13

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso "7", sopprimere le parole: "le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame, nonché" e al numero 3), capoverso "3.1)", secondo periodo, sopprimere le parole: "sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo,".

1.14

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), al numero 2), capoverso "7", sostituire la parola: " quattro" con la seguente: "due" e al numero 3), capoverso "3.1)", secondo periodo, sostituire la parola: " quattro" con la seguente: "due".

1.15

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso "3.1", sostituire le parole: "delle informazioni contenute nel" con la seguente: "del".

1.16

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso "3.1", al secondo periodo, dopo le parole: "in modo critico e personale" inserire le seguenti: ", anche utilizzando la lingua straniera,".

1.17

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso "3.1", al secondo periodo, sopprimere le parole: ", nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto".

1.18

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso "3.1", al terzo periodo, sopprimere la parola: "anche".

1.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Rando](#)

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso "3.1", dopo le parole: "azioni particolarmente meritevoli", inserire le seguenti: "nonché della partecipazione a percorsi di cittadinanza attiva, educazione alla legalità, attività di volontariato e impegno civile documentati e coerenti con il percorso formativo".

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera c), numero 3, capoverso "3.1", sostituire le parole: "nonché del grado di responsabilità" con le seguenti: "del grado di responsabilità".

1.20

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.21

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera d), al capoverso "5", sostituire la parola: "novantasette" con la seguente: "novanta".

1.22

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.23

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Rando](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Ai fini della piena valorizzazione della funzione educativa dell'errore, in particolare nei percorsi del primo biennio, è introdotta, in via sperimentale, la possibilità di percorsi di supporto formativo personalizzato per studentesse e studenti che, al termine del secondo anno, abbiano evidenziato specifiche fragilità nell'apprendimento, anche in relazione a condizioni socio-economiche svantaggiate. Le modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

1.24

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 2.

1.25

[Parrini](#), [Pirovano](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è da intendersi fatto all'esame di maturità di cui al comma 1».

1.26

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 3, capoverso "7", al primo periodo, sostituire le parole: "entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico" con le seguenti: ", entro lo scrutinio finale, nel caso di esito favorevole,".

1.27

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 4.

1.28

[Parrini](#), [Pirovano](#)

Al comma 4, capoverso a-bis), sostituire la parola: «restituzione» con la seguente: «comunicazione».

1.29

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Sopprimere il comma 6.

1.30

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «9 milioni»;*

b) *sostituire le parole: «anche per la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità» con le seguenti: «anche per la formazione continua dei docenti, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze in materia di educazione digitale».*

1.31

[Paganella](#)

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: "annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "per l'anno 2026 e di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027";*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto e, quanto a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito". ».*

1.32

[Bucalo](#), [Marcheschi](#), [Campione](#)

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «docenti nominati quali» con le seguenti: «docenti aventi titolo alla nomina di».

1.33

[Paganella](#), [Romeo](#)

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «docenti nominati quali» con le seguenti: «docenti aventi titolo alla nomina di».

1.34

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.35

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 8.

1.36

[Parrini](#), [Pirovano](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione per l'anno scolastico precedente sull'impatto in termini formativi e orientativi dell'esame di Stato, fornendo dati, informazioni ed elaborazioni di confronto con gli esiti derivanti dall'applicazione della disciplina previgente».

1.0.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Disposizioni urgenti in materia di posti di sostegno)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al comma 567, le parole "1.866 posti di sostegno" sono sostituite dalle seguenti "5.000 posti di sostegno".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.0.2

[Paganella](#), [Romeo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Finanziamento in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola")

«1. Per garantire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la prosecuzione a regime del progetto "I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale" della fondazione "I Lincei per la scuola", è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa di euro 250.000. Agli oneri derivanti dal primo periodo, si provvede, quanto a euro 250.000 per l'anno 2025 e a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, e, quanto a euro 250.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la fondazione "I Lincei per la scuola", di seguito denominata "Fondazione" è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito, che ne approva lo statuto. Il Consiglio direttivo della Fondazione è composto da cinque membri, di cui quattro, compreso il presidente, nominati dal Consiglio di Presidenza dell'Accademia nazionale dei Lincei e uno, in qualità di vicepresidente, nominato dal Ministero dell'istruzione e del merito. Il Collegio dei revisori dei conti della Fondazione si compone di tre membri, nominati rispettivamente uno dall'Assemblea delle Classi riunite dell'Accademia nazionale dei Lincei, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero dell'istruzione e del merito. La Fondazione apporta le necessarie modificazioni ai propri atti generali.».

Art. 2

2.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Rando](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Rando](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso "8-bis)" con il seguente: «8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, al ricorrere delle condizioni previste dal presente articolo e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il dirigente scolastico, previa deliberazione degli organi collegiali, nell'ambito dell'offerta formativa erogata dall'istituzione scolastica e in conformità agli accordi di rete da stipulare con soggetti di cui al presente articolo, può proporre al Ministero dell'istruzione e del merito la candidatura per l'attivazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale. L'attivazione dei predetti percorsi è disposta con l'accoglimento della candidatura da parte del Ministero.».

2.4

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso "8-bis", al secondo periodo, dopo le parole: "il dirigente scolastico" inserire le seguenti le parole: ", previa deliberazione degli organi collegiali,".

2.5

[Parrini](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, capoverso "8-bis", al secondo periodo, sostituire le parole: «soggetti di cui al presente articolo» con le seguenti: «soggetti di cui al comma 3».

2.6

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso "8-bis", al secondo periodo, sostituire la parola: "propone" con le seguenti: "può proporre".

2.7

[Bucalo](#), [Marcheschi](#), [Fallucchi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di garantire un utilizzo più efficiente delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore e un rafforzamento della capacità operativa e gestionale degli ITS Academy, all'articolo 14, comma 5-ter, della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo le parole: "comma 2" sono inserite le seguenti: ", e senza vincoli di destinazione"».

2.8

[Paganella](#), [Romeo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di garantire un utilizzo più efficiente delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore e un rafforzamento della capacità operativa e gestionale degli ITS Academy, all'articolo 14, comma 5-ter, della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo le parole: "comma 2" sono inserite le seguenti: ", e senza vincoli di destinazione"».

2.9

[Furlan](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. E' consentita l'assunzione ai fini giuridici dal 1° settembre 2025 ed economica dal 1° settembre 2026, degli idonei nei concorsi PNRR1 e PNRR2 sui posti ancora disponibili per effetto di rinunce di aspiranti inseriti nelle graduatorie del 30 per cento».

2.0.1

[Furlan](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Comitato per la valutazione dei docenti)

1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 11, comma 2, le lettere b) e c) sono abrogate."

2.0.2

[Paganella](#), [Romeo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy»)

1. All'articolo 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i licei del made in Italy» sono inserite le seguenti: «, i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali che hanno attivato un percorso con specifico orientamento al made in Italy, nonché le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con un'offerta formativa che valorizza la conoscenza e la diffusione delle produzioni connesse ai settori di eccellenza del made in Italy e gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) afferenti alle aree tecnologiche riconducibili al sistema produttivo del made in Italy»;

b) al comma 3, dopo le parole: «i licei del made in Italy» sono inserite le seguenti: «, le istituzioni scolastiche e gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui al comma 1».

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

2.0.3

[Bucalo](#), [Cosenza](#), [Marcheschi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy»)

1. All'articolo 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i licei del made in Italy» sono inserite le seguenti: «, i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali che hanno attivato un percorso con specifico orientamento al made in Italy, nonché le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con un'offerta formativa che valorizza la conoscenza e la diffusione delle produzioni connesse ai settori di eccellenza del made in Italy e gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) afferenti alle aree tecnologiche riconducibili al sistema produttivo del made in Italy»;

b) al comma 3, dopo le parole: «i licei del made in Italy» sono inserite le seguenti: «, le istituzioni scolastiche e gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui al comma 1».

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 3

3.1

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «a partire dall'anno scolastico 2026/2027,» con le seguenti: «a partire da maggio 2024»

3.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Rando](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024", con le seguenti: "alla contrattazione integrativa nazionale per incrementare il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola per la valorizzazione del personale Ata".

3.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "Alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024" con le seguenti: "Al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola".

3.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Rando](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "Alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024", con le seguenti: "Al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola".

3.5

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "Alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024" con le seguenti: "Alla contrattazione integrativa nazionale per incrementare il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola per la valorizzazione del personale Ata".

3.6

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 3, sostituire le parole: "del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio" con le seguenti: "integrativa al fine di incrementare il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL Istruzione e Ricerca - Sezione scuola".

3.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Rando](#)

Al comma 3, sostituire le parole: "del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024", con le seguenti: "integrativa al fine di incrementare il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL Istruzione e Ricerca - Sezione scuola".

3.8

[Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e supportare la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, e gradualmente per i 5 anni scolastici successivi, i parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, relativi al numero minimo e massimo di alunni per classe, sono modificati indicando, per tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, massimo 25 alunni, 20 in presenza anche di un solo alunno in condizioni di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e minimo 15 alunni. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative di quanto

previsto ai sensi del primo periodo, anche in considerazione del decremento della popolazione scolastica derivante dal fenomeno della denatalità».

3.9

[Gaudiano](#), [Pirondini](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 85 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono aggiunti i seguenti:

"85-bis. In sede di mobilità territoriale e professionale, i docenti hanno facoltà di escludere l'assegnazione su posti di potenziamento, all'atto della domanda. L'Amministrazione scolastica provvede ad aggiornare la relativa modulistica, tenendo conto della scelta di cui poter usufruire al primo periodo, ed è tenuta a rispettare tale opzione, destinando i docenti che l'abbiano esercitata esclusivamente su posti curricolari.

85-ter. Per i docenti delle classi di concorso relative all'insegnamento di strumenti musicali, i posti di potenziamento devono ricomprendere esclusivamente attività coerenti con l'insegnamento individuale o laboratoriale dello strumento medesimo, escludendo eventuali utilizzi e supplenze su altre discipline. Conseguentemente non possono essere assegnate da parte degli Uffici scolastici cattedre di strumento musicale di potenziamento a scuole con indirizzo diverso da quello musicale".».

3.10

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire e promuovere la formazione continua degli insegnanti in materia di educazione digitale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 5 milioni di euro per l'aggiornamento e la realizzazione di progetti che promuovono in particolare:

- a) il superamento del *digital divide* e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;
- b) lo studio e l'uso dell'intelligenza artificiale generativa nel supportare l'uso didattico e affrontare saperi complessi;
- c) l'integrazione territoriale delle reti bibliotecarie locali con le biblioteche scolastiche, nonché con soggetti appartenenti al mondo della scuola, e associazioni certificate afferenti al mondo della cultura e al terzo settore.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.11

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato per l'anno 2025, di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dello studente».

3.12

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti, ai genitori e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie anche emergenti, nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione e del merito è istituito un Fondo, denominato "Fondo per l'utilizzo consapevole delle tecnologie" con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dello studente».

3.13

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di introdurre nell'ordinamento la dote educativa per il diritto allo studio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo denominato "Fondo per la dote educativa", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo sono destinate a garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, mediante l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, della "Dote educativa", quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis si provvede:

a) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per ciascun anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dello studente».

3.14

[Gaudiano](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. Per il personale scolastico delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado impiegato con contratto a tempo determinato, in sede di contrattazione collettiva a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, è prevista un'indennità aggiuntiva, in ragione dell'assenza di scatti di anzianità e altre tutele, nel limite complessivo di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli importi, le tempistiche e le modalità di assegnazione dell'indennità aggiuntiva di cui al comma 5-bis.

5-*quater*. Agli oneri di cui al comma 5-*bis*, nel limite di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.15

[Aloisio](#), [Pirondini](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Quota parte delle risorse di cui al presente articolo è devoluta al rafforzamento del sistema di sostegno e accompagnamento degli studenti con bisogni educativi speciali e delle loro famiglie, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.

5-*ter*. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e un piano di riparto tenendo conto dei seguenti criteri e finalità:

a) promuovere percorsi di formazione continua del personale educativo in materia di didattica inclusiva;

b) facilitare l'accesso a strumenti compensativi;

c) favorire l'adozione di tecnologie didattiche inclusive nelle scuole di ogni ordine e grado».

3.0.1

[Paganella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«3-*bis*.

(Misure per il reclutamento del personale docente)

1. All'articolo 59, comma 10, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso" sono inserite le seguenti: "ferma restando l'integrazione nella misura delle eventuali rinunce intervenute in relazione ai concorsi banditi a decorrere dal 1° ottobre 2025."

3.0.2

[Bucalo](#), [Fallucchi](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Campione](#), [Speranzon](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«3-*bis* .

(Misure per il reclutamento del personale docente)

1. All'articolo 59, comma 10, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso" sono inserite le seguenti: "ferma restando l'integrazione nella misura delle eventuali rinunce intervenute in relazione ai concorsi banditi a decorrere dal 1° ottobre 2025."

3.0.3

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e formazione dell'organico di sostegno)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2026/27 sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,

con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

3.0.4

[Barbara Floridia](#), [Gaudiano](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia di trattamento pensionistico del personale docente)

1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Osservatorio volto a monitorare le condizioni economiche, ambientali e materiali in cui versa il personale scolastico, nonché gli aspetti e le criticità sfavorevoli cui è sottoposto, ovvero stress da lavoro correlato e fenomeni di *burn-out*.

2. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2017, n. 157, e in ragione del carattere particolarmente gravoso della professione, al personale docente delle istituzioni scolastiche, a decorrere dal 1° settembre 2026, si applicano per l'accesso ai trattamenti pensionistici, le norme definite nell'Accordo quadro sui lavori usuranti e l'Ape Sociale e le norme relative ai lavori gravosi, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165».

3.0.5

[Furlan](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

1. Il termine per le assunzioni di insegnanti di sostegno tramite le graduatorie provinciali di supplenza di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si intende prorogato fino al 31 dicembre 2027".

3.0.6

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Misure urgenti per i docenti specializzati con TFA)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevede punteggi aggiuntivi nelle graduatorie di concorso per i docenti specializzati che hanno svolto il tirocinio formativo attivo (TFA) ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249".

3.0.7

[Furlan](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

1. Nei capitoli di spesa 2554, 2555, 2556 e 2549 iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito come definiti dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, i piani gestionali relativi alle competenze del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa sono unificati a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con l'unica eccezione riguardante i compensi per gli esami di Stato."

3.0.8

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure urgenti in materia di dimensionamento scolastico)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2025, n. 18, al capoverso 83-ter, le parole "possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi" sono sostituite dalle seguenti: "possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, e per il 2025/2026, dal citato decreto n. 127 del 2023. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi".

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2025 e di 7,2 milioni di euro per il 2026, per la quale si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.9

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa al sistema di reclutamento dei docenti)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' reso pubblico il punteggio finale dei soggetti che hanno superato la prova orale, in ordine alfabetico, al fine di rendere ciascun candidato consapevole della propria posizione.».

3.0.10

[Gaudiano](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Riconoscimento buoni pasto al personale scolastico)

1. A decorrere dal triennio contrattuale 2025-2027, è riconosciuto al personale scolastico delle istituzioni scolastiche statali il diritto a usufruire del buono pasto, quale servizio sostitutivo di mensa, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

2. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo delle eventuali economie di spesa che si rendono disponibili sul Fondo per l'offerta formativa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le modalità operative di erogazione dei buoni pasto, il loro valore unitario e i criteri di assegnazione sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa d'istituto.

4. Restano ferme eventuali disposizioni contrattuali che prevedano condizioni di miglior favore per il personale interessato.».

3.0.11

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure urgenti per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo, di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è destinato ai Comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal Comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più Comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 4

4.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Rando](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[Bucalo](#), [Marcheschi](#), [Campione](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Tenuto conto della proroga di cui al comma 1, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, la procedura di cui all'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è disciplinata dall'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, come modificato

dal presente articolo".

4.4

[Paganella](#), [Romeo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Tenuto conto della proroga di cui al comma 1, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, la procedura di cui all'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è disciplinata dall'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal presente articolo".

4.5

[Paganella](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole: «graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,» sono inserite le seguenti: «nonché degli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, »; le parole «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026», e le parole: «del biennio 2024/2026» sono soppresse.

4.6

[Bucalo](#), [Fallucchi](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Campione](#), [Speranzon](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole: «graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,» sono inserite le seguenti: «nonché degli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, »; le parole «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026», e le parole: «del biennio 2024/2026» sono soppresse.»

4.7

[Paganella](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I percorsi di cui al comma 1 sono prorogati fino al 31 dicembre 2026";

2) al comma 2, le parole: "nei cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "negli otto anni";

3) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. I riferimenti temporali contenuti nel decreto di cui al comma 3 relativi ai percorsi di cui al comma 1-bis sono aggiornati alla data di cui al comma 1-bis e sono adeguati al requisito di cui al comma 2.";

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Il riferimento temporale di cui al comma 4, primo periodo, è aggiornato alla data di cui al comma 1-bis.";

b) all'articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai percorsi di cui al

comma 1 accedono coloro che, alla data del 24 aprile 2025, sono in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal medesimo comma 1, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. I riferimenti temporali contenuti nel decreto di cui al comma 3 sono aggiornati alla data del 24 aprile 2025. Alla rinuncia di cui al presente comma si applica la disposizione del comma 2-bis".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroghe in materia di istruzione».

4.8

[Bucalo](#), [Fallucchi](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Campione](#), [Speranzon](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. I percorsi di cui al comma 1 sono prorogati fino al 31 dicembre 2026";

2) al comma 2, le parole: "nei cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "negli otto anni";

3) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. I riferimenti temporali contenuti nel decreto di cui al comma 3 relativi ai percorsi di cui al comma 1-bis sono aggiornati alla data di cui al comma 1-bis e sono adeguati al requisito di cui al comma 2.";

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Il riferimento temporale di cui al comma 4, primo periodo, è aggiornato alla data di cui al comma 1-bis.";

b) all'articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai percorsi di cui al comma 1 accedono coloro che, alla data del 24 aprile 2025, sono in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal medesimo comma 1, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. I riferimenti temporali contenuti nel decreto di cui al comma 3 sono aggiornati alla data del 24 aprile 2025. Alla rinuncia di cui al presente comma si applica la disposizione del comma 2-bis".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroghe in materia di istruzione».

4.9 (testo 2)

[Fazzone](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. I percorsi di cui al comma 1 sono prorogati fino al 31 dicembre 2026";

2) al comma 2, le parole: "nei cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "negli otto anni";

3) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. I riferimenti temporali contenuti nel decreto di cui al comma 3 relativi ai percorsi di cui al comma 1-bis sono aggiornati alla data di cui al comma 1-bis e sono adeguati al requisito di cui al comma 2.";

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Il riferimento temporale di cui al comma 4, primo periodo, è aggiornato alla data di cui al comma 1-bis.";

b) all'articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai percorsi di cui al comma 1 accedono coloro che, alla data del 24 aprile 2025, sono in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal medesimo comma 1, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. I riferimenti temporali contenuti nel decreto di cui al

comma 3 sono aggiornati alla data del 24 aprile 2025. Alla rinuncia di cui al presente comma si applica la disposizione del comma 2-bis".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroghe in materia di istruzione».

4.9

[Fazzone](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2026";

b) all'articolo 7, dopo le parole: "hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge," sono inserite le seguenti: "nonché coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo previsto dal comma 3 del presente articolo, abbiano conseguito un titolo di specializzazione sul sostegno presso un'università legalmente riconosciuta in uno Stato membro dell'Unione Europea ed, alla stessa data, risultino in possesso degli altri requisiti di cui al presente comma, anche se hanno in essere un contenzioso giurisdizionale"».

4.10

[Bucalo](#), [Fallucchi](#), [Cosenza](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroghe in materia di istruzione».

4.11

[Paganella](#), [Romeo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroghe in materia di istruzione».

4.12

[Bucalo](#), [Fallucchi](#), [Speranzon](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il Piano di azione nazionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2021, è prorogato sino al 31 dicembre 2026. Sono confermati, ai fini del riparto per l'esercizio finanziario 2026 delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, i criteri, gli indicatori e i termini di cui all'intesa in Conferenza unificata rep. atti n. 134/CU del 21 settembre 2023 adottati per gli esercizi finanziari 2024 e 2025".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroghe in materia di istruzione».

4.13

[Paganella](#), [Romeo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il Piano di azione nazionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, adottato con deliberazione

del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2021, è prorogato sino al 31 dicembre 2026. Sono confermati, ai fini del riparto per l'esercizio finanziario 2026 delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, i criteri, gli indicatori e i termini di cui all'intesa in Conferenza unificata rep. atti n. 134/CU del 21 settembre 2023 adottati per gli esercizi finanziari 2024 e 2025".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroghe in materia di istruzione».

4.14 (testo 2)

[Paganella](#)

All'articolo 4, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 11-septies, secondo periodo, dopo le parole "Le immissioni in ruolo sono effettuate" aggiungere le seguenti: "in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sino al completo scorrimento delle graduatorie vigenti" e, dopo le parole: "bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194" aggiungere le seguenti: "fino al suo esaurimento".
- b. al comma 11-septies l'ultimo periodo è soppresso;
- c. al comma 11-septies.1 il secondo periodo è soppresso.

1-ter. Le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14".

4.14

[Paganella](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 11-septies, secondo periodo, dopo le parole "Le immissioni in ruolo sono effettuate" sono aggiunte le seguenti: "in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sino all'avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti" e, dopo le parole "bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194" sono aggiunte le seguenti: "fino al suo esaurimento";
- b) al comma 11-septies l'ultimo periodo è soppresso;
- c) al comma 11-septies.1 il secondo periodo è soppresso.

1-ter. La graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194 è prorogata sino al suo esaurimento».

4.15 (testo 2)

[Bucalo](#), [Matera](#), [Liris](#), [Fallucchi](#)

All'articolo 4, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 11-*septies*, secondo periodo, dopo le parole "Le immissioni in ruolo sono effettuate" aggiungere le seguenti: "in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sino al completo scorrimento delle graduatorie vigenti" e, dopo le parole: "bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194" aggiungere le seguenti: "fino al suo esaurimento".
- b. al comma 11-*septies* l'ultimo periodo è soppresso;
- c. al comma 11-*septies*.1 il secondo periodo è soppresso.

1- ter. Le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 11-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14".

4.15

[Bucalo](#), [Matera](#), [Liris](#), [Fallucchi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 11-*septies*, secondo periodo, dopo le parole "Le immissioni in ruolo sono effettuate" sono aggiunte le seguenti: "in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sino all'avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti" e, dopo le parole "bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194" sono aggiunte le seguenti: "fino al suo esaurimento";
- b) al comma 11-*septies* l'ultimo periodo è soppresso;
- c) al comma 11-*septies*.1 il secondo periodo è soppresso.

1- ter. La graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194 è prorogata sino al suo esaurimento.»

4.0.1

[Paganella](#), [Romeo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Misure urgenti in materia di stato giuridico del personale appartenente al comparto scuola)

1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 si interpreta nel senso che il divieto per il personale appartenente al comparto scuola di essere posto in posizione di comando presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nonché presso le autorità indipendenti ovvero enti, associazioni e fondazioni non si applica ai comandi obbligatori presso gli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Ministro dell'istruzione e del merito.»

4.0.2

[Bucalo](#), [Fallucchi](#), [Campione](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure urgenti in materia di stato giuridico del personale appartenente al comparto scuola)

1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 si interpreta nel senso che il divieto per il personale appartenente al comparto scuola di essere posto in posizione di comando presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nonché presso le autorità indipendenti ovvero enti, associazioni e fondazioni non si applica ai comandi obbligatori presso gli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Ministro dell'istruzione e del merito.».

4.0.3

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni urgenti in materia di insegnanti di religione cattolica)

1. All'articolo 2 della legge 18 luglio 2003, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "nella misura del 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
- b) al comma 2, le parole "nella misura del 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
- c) al comma 3, le parole "nella misura del 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "Per l'anno scolastico 2025/2026" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026";
- b) le parole "nel limite dei posti vacanti e disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "su tutti i posti vacanti e disponibili".».

4.0.4

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 4-bis

(Reclutamento degli insegnanti di religione e assegnazione della sede)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis Dall'anno scolastico 2026/2027 in poi le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate su tutti i posti vacanti e disponibili fino alla copertura della percentuale prevista dalla legge 18 luglio 2003, n. 186".

2. All'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186 le parole «del 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'80 per cento dal 1° settembre 2026, del 90 per cento dal 1° settembre 2027 e del 95per cento dal 1° settembre 2028».

3. Dal 1° settembre 2026 le procedure di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale assegnano loro la titolarità sull'istituzione scolastica".»

4.0.5

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 4-bis

(Mobilità professionale)

1. I docenti incorsi nei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18 luglio 2003, n. 186, che abbiano maturato almeno cinque anni di utilizzazione e siano in possesso dei titoli richiesti, possono accedere alla mobilità professionale secondo le modalità e nei limiti previsti dal contratto collettivo nazionale integrativo vigente."

4.0.6

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni urgenti in materia di educazione affettiva)

1. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, favorendo il pieno sviluppo della persona umana attraverso lo sviluppo dell'empatia, l'educazione al reciproco rispetto e alla soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito un Fondo destinato al finanziamento di interventi in favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. La presente disposizione è, in particolare, finalizzata a promuovere:

a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;

b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;

c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;

d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute e il benessere psicofisico della persona;

e) l'inserimento nel curriculum di istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva, usufruendo di un incremento del monte ore scolastico pari ad almeno un'ora settimanale, finalizzato all'insegnamento frontale dell'educazione alla relazione e ai sentimenti da coltivare;

f) la formazione continua del corpo docente;

g) il finanziamento di attività educative e pedagogiche collaterali guidate da pedagogisti ed educatori professionali socio pedagogici, strettamente connesse all'educazione alla relazione.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e nel pieno rispetto della autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di progettazione educativa delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

4. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri

orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante rispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.7

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Istituzione del Fondo per l'introduzione dell'educazione teatrale nelle scuole)

1. Al fine di incentivare la promozione, il sostegno e la valorizzazione della pratica teatrale nelle istituzioni scolastiche, nonché favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'introduzione delle attività teatrali nell'ambito delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia, finalizzato all'accesso delle alunne e degli alunni alla formazione artistica e all'acquisizione di conoscenze e di esercizio di pratiche connesse alle forme teatrali, improntate alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere, in linea con le indicazioni strategiche ministeriali per l'utilizzo didattico delle attività teatrali, il valore pedagogico e didattico del teatro, per sensibilizzare le giovani generazioni alla cultura artistica e favorire altresì la conoscenza delle forme in cui si esprimono le diversità culturali.

3. I percorsi formativi sono organizzati dalle istituzioni scolastiche mediante le forme e gli spazi di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali svolti in orario extracurricolare, nell'ambito e nei limiti dell'organico dell'autonomia e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel limite dello stanziamento annuo del fondo di cui al comma 1.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono stabilite le modalità operative per la gestione delle attività teatrali all'interno degli Istituti scolastici, i principi e i criteri per il monitoraggio e la verifica dei percorsi formativi, incluse le modalità e i criteri di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, nonché le modalità e i criteri di definizione di accordi e progetti di collaborazione con gli Istituti teatrali, finalizzati alla realizzazione dei percorsi formativi di cui al comma 3, con riferimento specifico all'insegnamento dell'educazione teatrale, nei limiti dello stanziamento del fondo di cui al comma 1.

5. Con il decreto di cui al comma 4, nei limiti dello stanziamento del fondo di cui al comma 1, sono altresì stabiliti gli obiettivi, i criteri e le modalità per la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche sui temi e sulle finalità di cui all'articolo 1, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento

delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e delle disposizioni della contrattazione collettiva.

6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di progettazione educativa, coinvolgono le famiglie e il personale scolastico, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, nonché di contrastare ogni forma di pregiudizio, discriminazione e di violenza motivata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

7. Il Ministro dell'Istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione teatrale nelle scuole.

8. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante rispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 5

5.1

Il Relatore

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "al quinto periodo" con le seguenti: "al sesto periodo".

5.2

[Aloisio](#), [Pirondini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di coinvolgere gli studenti con disabilità in viaggi di istruzione, nonché garantire pari accessibilità e possibilità di partecipazione a esperienze di apprendimento, valorizzando a ogni livello l'inclusione educativa e sostenendo i correlati bisogni educativi speciali, nello stato di previsione del ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo, denominato "Fondo studenti con disabilità per viaggi di istruzione", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e un piano di riparto del Fondo di cui al comma 1-bis.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.1

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni urgenti in materia di uscite didattiche e viaggi d'istruzione)

1. In deroga a quanto stabilito dal comma 213 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 è ripristinata l'indennità di missione per il solo personale scolastico impiegato in uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti parametri e criteri volti a stabilire l'entità dell'indennità di missione di cui al comma 1, nonché le modalità di utilizzo delle risorse stanziato allo

scopo.

3. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato nel limite massimo di un milione di euro per ciascun anno a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 6

6.1

[Versace](#)

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «e funzionanti gli edifici» inserire le seguenti: «,garantendo anche l'accessibilità agli alunni con disabilità.»

6.2

[Aloisio](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche in conformità alle esigenze e alle specifiche necessità degli studenti con disabilità.»

6.3

[Bucalo](#), [Campione](#), [Speranzon](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per i progetti di prevenzione incendi relativi agli edifici pubblici con destinazione d'uso scolastico o servizi educativi per l'infanzia, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, è rilasciata, anche tramite ricorso alla conferenza di servizi, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. Decorso inutilmente il termine per l'adozione della autorizzazione di cui al primo periodo, si intende formato il silenzio-assenso"».

6.4

[Paganella](#), [Romeo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per i progetti di prevenzione incendi relativi agli edifici pubblici con destinazione d'uso scolastico o servizi educativi per l'infanzia, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, è rilasciata, anche tramite ricorso alla conferenza di servizi, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. Decorso inutilmente il termine per l'adozione della autorizzazione di cui al primo periodo, si intende formato il silenzio-assenso"».

6.5

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per le emergenze legate all'edilizia scolastica con una dotazione iniziale pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 7

7.0.1

Il Relatore

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Articolo 7-bis

*(Misure urgenti per l'a.s. 2025/2026 a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno -
«Agenda Sud»)*

1. Al fine di proseguire le azioni di contrasto alla dispersione scolastica, a beneficio delle istituzioni scolastiche ricomprese nel piano «Agenda Sud», di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 9 settembre 2025, n. 175, è autorizzata, per l'anno scolastico 2025/2026, la spesa di 13.000.000 euro per l'anno 2025 e di 3.000.000 euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate a garantire alle istituzioni scolastiche la disponibilità di risorse aggiuntive nell'ambito del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché per sussidi didattici, dispositivi digitali di supporto alle attività didattiche e attrezzature sportive.
2. Agli oneri di cui al primo comma, si provvede:
 - a. quanto a 9.000.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;
 - b. quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;
 - c. quanto a 3.000.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
1. Le risorse di cui al comma 2, lettera a), incrementano, per l'anno 2025, il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 9 settembre 2025, n. 175 e possono essere utilizzate in coerenza con le finalità del medesimo Fondo.
2. Le risorse di cui al comma 2, lettere b) e c), sono ripartite, con successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, a favore delle medesime istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 9 settembre 2025, n. 175, per sussidi didattici, dispositivi digitali di supporto alle attività didattiche e attrezzature sportive.

Coord. 1

Il Relatore

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), capoverso 2, le parole: «l'esame di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «l'esame di maturità»;

alla lettera c):

al numero 2), capoverso 7, dopo le parole: «del merito» il segno di interpunzione «,» è soppresso, le parole: «colloquio d'esame» sono sostituite dalle seguenti: «colloquio di cui al comma 9» e le parole: «di cui al comma 9» sono soppresse;

al numero 3), le parole da: «al comma 9» fino a: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 9, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "A tal fine»;

al comma 5, capoverso 5-bis, dopo le parole: «comma 6, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 7, dopo le parole: «si provvede» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 8-bis, primo periodo, dopo le parole: «della filiera» è inserita la seguente: «formativa».

All'articolo 3:

al comma 3, le parole: «2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «- Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018»;

al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 40 del» è inserita la seguente: «citato» e le parole: «Sezione Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «Triennio 2016-2018».

All'articolo 5:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 108 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

alla lettera b), le parole: «e in tali casi,» sono sostituite dalle seguenti: «, e in tali casi».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1508](#)

G/1508/1/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Rando](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1508, recante «Introduzione del Piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento»,

premesso che l'articolo 1 del provvedimento disciplina l'adozione obbligatoria del piano didattico personalizzato universitario (PDP-U) per studenti con DSA iscritti agli atenei italiani;

considerato che:

l'inclusione universitaria degli studenti con DSA è già oggetto di tutela legislativa e regolamentare, in particolare con la legge 8 ottobre 2010, n. 170, e con le linee guida ministeriali attualmente in vigore;

numeroso università hanno sviluppato prassi consolidate di inclusione e servizi di supporto efficaci, nel rispetto della propria autonomia e in collaborazione con le associazioni scientifiche di settore;

l'introduzione del PDP-U, così come previsto dal disegno di legge in esame, comporterebbe un appesantimento burocratico e organizzativo per gli atenei, con il rischio di ostacolare anziché agevolare il percorso degli studenti;

le principali associazioni scientifiche e accademiche di riferimento hanno espresso la loro netta contrarietà all'impianto del disegno di legge n. 1508, rilevandone l'inapplicabilità concreta e il potenziale effetto dannoso per gli stessi studenti che intende tutelare;

appare pertanto necessario che eventuali interventi normativi futuri siano preceduti da un ampio confronto con le università, le associazioni scientifiche e le rappresentanze studentesche, per garantire soluzioni realmente efficaci e sostenibili,

impegna il Governo:

a non dare seguito all'istituzione del PDP-U così come delineato dal disegno di legge in esame;

ad aprire un tavolo di confronto con gli atenei, le associazioni scientifiche e le rappresentanze studentesche, al fine di individuare strumenti di inclusione realmente funzionali e rispettosi dell'autonomia universitaria;

a rafforzare i fondi destinati ai servizi di supporto per studenti con DSA, potenziando in particolare l'assunzione di *tutor* qualificati, l'acquisto di tecnologie assistive e il sostegno psicopedagogico;

a predisporre, in sostituzione del PDP-U, linee guida nazionali condivise che fissino *standard* minimi uniformi di inclusione, valorizzando le buone pratiche già esistenti negli atenei e riducendo al minimo gli oneri burocratici.

Art. 1

1.1

[Fallucchi](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «agli atenei italiani» inserire le seguenti: «, comprese le università private legalmente riconosciute».

1.2

[Rossomando](#), [Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

- a) garantire il diritto all'istruzione, allo studio e al lavoro;
- b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, nonché garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- c) evitare ogni forma di discriminazione nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità dell'individuo;
- d) garantire l'accesso in ogni ambito lavorativo;
- e) garantire l'uso di strumenti compensativi e i necessari adeguamenti in ambito lavorativo per i dipendenti pubblici e privati;
- f) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- g) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- h) promuovere, nelle procedure pubbliche di selezione e nei bandi di concorso, modalità idonee a garantire la partecipazione;
- i) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- l) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- m) garantire l'accesso alla diagnosi alle persone adulte;
- n) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- o) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

1-ter. L'articolo 2 della legge 8 ottobre 2010, 170 è abrogato."

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: "Disposizioni in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo".

Art. 2

2.1

[Fallucchi](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) "ateneo": qualsiasi istituzione universitaria statale, non statale o privata legalmente riconosciuta operante sul territorio nazionale.»

Art. 3

3.1

[Fallucchi](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «tutte le università statali e non statali» con le seguenti: «tutte le università statali, non statali e private legalmente riconosciute».

3.2

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole: "università statali e non statali" inserire le seguenti: "nonché alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),".

3.3

[Rossomando](#), [Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché, ove possibile, alle scuole di ogni ordine e grado e, in ambito lavorativo, al settore sia pubblico che privato."

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: "Disposizioni in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo".

3.4

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, il Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti delle risorse disponibili, garantisce il rilascio delle diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) anche alle persone che non ne abbiano beneficiato in età scolare e siano di età superiore ai diciotto anni. Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti, le Aziende sanitarie locali possono stipulare accordi con strutture private accreditate, al fine di garantire l'accesso al servizio."

3.5

[Rossomando](#), [Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Le certificazioni diagnostiche di cui all'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale solamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dalla data dell'ultima certificazione, fatte salve particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto stabilito dall'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui al comma 2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'aggiornamento delle linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. Le suddette linee guida sono soggette a periodico aggiornamento ogni quattro anni.

2-quater. All'articolo 7 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, il comma 1 è abrogato."

Conseguentemente,

a) sostituire la rubrica con la seguente: "Ambito di applicazione e diagnosi";

b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: "Disposizioni in materia di disturbi

specifici dell'apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo".

3.6

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge concernenti l'ambito scolastico si applicano, ove possibile, alle scuole di ogni ordine e grado.

2-ter. Le disposizioni della presente legge concernenti l'ambito lavorativo si applicano, ove possibile, al settore pubblico e privato."

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: "Disposizioni in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo".

Art. 4

4.1

[Occhiuto](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il PDP-U è definito da una commissione appositamente istituita denominata «Commissione multidisciplinare», composta da:

a) un professionista esperto di DSA (*tutor*, pedagogo o psicologo), individuato all'interno del Servizio Disabilità e DSA dell'ateneo;

b) lo studente;

c) psicologi o specialisti esterni (ove necessario), per volere dell'ateneo o dello studente.»

4.2

[Fallucchi](#), [Zaffini](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Commissione di inclusione accademica» aggiungere le seguenti: «, istituita presso ciascun ateneo, comprese le università private».

4.3

[Pellegrino](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) *tutor* specializzati, in possesso dei seguenti requisiti:

1) laurea magistrale in Scienze della Formazione, Psicologia, Educazione degli adulti e della Formazione continua o titolo equipollente riconosciuto dal Ministero dell'istruzione e del merito;

2) attestato di specializzazione nell'ambito della didattica inclusiva e supporto a studenti con DSA, rilasciato da organismi accreditati dal Ministero dell'università e della ricerca;

3) esperienza documentata di almeno due anni nell'attività di *tutoring* accademico in contesto universitario o di istruzione superiore;

4) conoscenza approfondita degli strumenti digitali di supporto all'apprendimento e delle tecnologie assistive;

5) capacità dimostrata di lavorare in *equipe* multidisciplinare attraverso attestati di partecipazione a progetti inclusivi;

6) aggiornamento continuo attraverso formazione specifica non inferiore a 25 ore annuali, certificata da enti accreditati;».

4.4

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) lo studente interessato, che partecipa all'elaborazione e all'approvazione del proprio PDP-U."

4.5

[Rossomando](#), [Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", compresi i test d'ingresso, con il diritto all'uso degli strumenti compensativi e dispensativi;".

4.6

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 3, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli strumenti compensativi e dispensativi previsti per lo svolgimento delle prove di profitto, tenendo conto anche dei tempi di apprendimento necessari agli studenti;".

4.7

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

"c-bis) gli strumenti, i formati e i materiali della didattica, nonché le pratiche di didattica inclusiva poste in essere;

c-ter) le modalità di insegnamento delle lingue straniere."

4.8

[Occhiuto](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera: "c-bis) gli adattamenti necessari allo studente per l'apprendimento e la fruizione della didattica.»

4.9

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

4.0.1

[Garavaglia](#), [Romeo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Partecipazione dei genitori alla definizione delle modalità di supporto didattico)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), gli studenti maggiorenni con DSA possono autorizzare, mediante dichiarazione scritta, il coinvolgimento dei genitori o dei tutori legali nella definizione delle attività didattiche, scadenze e strumenti di supporto previsti dal piano didattico personalizzato universitario (PDP-U)."

Art. 5

5.1

[Occhiuto](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Validità, monitoraggio e revisione del PDP-U)

1. Il PDP-U ha validità per tutto il percorso universitario e può essere aggiornato su richiesta dello studente o della Commissione.

2. Il PDP-U è parte integrante della carriera universitaria e deve essere trasmesso agli organi accademici competenti.

3. Il PDP si configura come un documento ufficiale e vincolante che:

a) garantisce allo studente il diritto a fruire delle misure indispensabili;

b) costituisce un impegno per ogni docente a mettere in atto le misure richieste, in coerenza con quanto previsto nel PDP-U e richieste dallo studente.

4. In mancanza di riscontro entro il termine indicato nel PDP-U, la comunicazione inviata dallo

studente costituisce prova dell'avvenuta richiesta e si applica il principio del silenzio assenso, con obbligo per il docente di attuare le misure richieste.»

5.2

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il PDP-U ha validità annuale e può essere confermato di un ulteriore anno qualora non si ravvisino particolari esigenze; è aggiornato soltanto qualora emergano nuove esigenze o modifiche del percorso formativo, su iniziativa dello studente o della Commissione di inclusione accademica."

5.3

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Nei sei mesi successivi all'adozione, l'attuazione del PDP-U è sottoposta a monitoraggio al fine di verificarne l'efficacia; tale attività si conclude con una relazione valutativa condivisa con lo studente. Successivamente, il PDP-U può essere oggetto di ulteriori verifiche esclusivamente su richiesta dello studente o della Commissione di inclusione accademica, qualora se ne ravvisi la necessità."

5.4

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. La trasmissione del PDP-U e l'accesso ai relativi contenuti avvengono nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni riguardanti la condizione di disturbo specifico di apprendimento sono comunicate ai docenti e al personale dell'ateneo soltanto previo consenso espresso dello studente e limitatamente a quanto strettamente necessario per l'attuazione del piano."

5.5

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Nei questionari di rilevazione dell'opinione degli studenti (OPIS) sulla qualità della didattica è inserita una domanda specifica rivolta agli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), finalizzata a monitorare l'efficacia delle misure di didattica inclusiva adottate dagli atenei."

5.0.1

[Rossomando](#), [Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis

(Misure di supporto per attività educative, didattiche e di valutazione nell'ambito scolastico, universitario e lavorativo)

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) garantiscono, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca:

a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di attività scolastiche che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

3. Le misure di cui al comma 2 sono sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari, in coerenza con le linee guida della Conferenza nazionale universitaria dei delegati per la disabilità (CNUDD).

5. Le misure compensative e dispensative stabilite dalle linee guida di cui al comma 4 sono applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso a percorsi formativi o per il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nell'ambito della formazione professionale regionale, delle scuole, delle accademie militari e del Centro alti studi per la difesa. Gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottati in tutte le occasioni di valutazione, compreso l'ambito lavorativo, sono stabiliti in base al profilo funzionale della persona con DSA descritto nella relativa certificazione diagnostica.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro della difesa e del Ministro per le disabilità, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono definite le modalità di svolgimento delle prove di accesso e delle prove finali relativamente ai corsi per la formazione professionale, alle scuole e alle accademie militari al fine di applicare forme adeguate di verifica e valutazione, con l'uso di strumenti compensativi e misure dispensative, anche alle selezioni del personale in ambito lavorativo, ai concorsi pubblici, allo svolgimento di prove che abilitano all'esercizio di attività e professioni, allo svolgimento di prove di accesso per dottorati, *master* e specializzazioni, agli esami degli ordini professionali, nonché a tutte le altre forme di valutazione concernenti l'ambito sociale, quali gli esami di teoria per la patente di guida.

7. L'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, è abrogato."

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: "Disposizioni in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo".

5.0.2

[Rossomando](#), [Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di verifica e valutazione degli studenti universitari)

1. Agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne i *test* di ammissione all'università, gli esami universitari, i dottorati di ricerca, i *master* e le specializzazioni, in coerenza con le linee guida della Conferenza nazionale universitaria dei delegati dei Rettori per la disabilità e i DSA (CNUDD).

2. Gli strumenti compensativi e le misure dispensative, accordati in tutte le occasioni di valutazione, sono stabiliti in base al profilo funzionale della persona con DSA descritto nella relativa certificazione diagnostica.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione del presente articolo, comprendenti il diritto all'uso degli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel profilo funzionale della certificazione diagnostica degli studenti.

4. L'ateneo e i docenti non possono discrezionalmente e unilateralmente non concedere gli

strumenti previsti dalla certificazione diagnostica di DSA."

5.0.3

[Rossomando](#), [Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis

(Misure in materia di pubblico impiego per persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA))

1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, nell'ambito della pubblica amministrazione, a partire dalle attività di selezione secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, evita qualsiasi forma di discriminazione e assicura ai lavoratori condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

3. Per favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione diagnostica, le Amministrazioni promuovono campagne di sensibilizzazione in materia di DSA per creare l'ambiente più adatto all'inserimento e alla realizzazione professionale dei suddetti soggetti.

4. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo devono essere applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e ruoli all'interno della pubblica amministrazione, oltreché durante la normale attività lavorativa."

5.0.4

[Rossomando](#), [Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis

(Istituzione dei Centri regionali per la diagnostica di DSA dell'adulto)

1. In ogni regione è istituito, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, almeno un Centro per la diagnostica di DSA dell'adulto. Le certificazioni diagnostiche di DSA sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale solamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, a meno che non emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 6

6.1

[Rossomando](#), [Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: "Il Ministero dell'università e della ricerca promuove" con le seguenti: "Il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e

del merito e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuovono";

b) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) personale docente e dirigenziale in ambito scolastico e universitario;

c) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) personale dedicato alla selezione delle risorse umane nell'ambito dell'impiego pubblico e privato";

d) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il Fondo per il sostegno alle persone con disturbi specifici di apprendimento, con una dotazione di 3 milioni di euro, per ciascun stato di previsione, a decorrere dall'anno 2026.

2-ter. Con le risorse di cui al comma 2-bis, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata altresì un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare adeguate strategie didattiche, metodologiche e valutative.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: "Disposizioni in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo".

6.2

[Fallucchi, Zaffini](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Ciascun ateneo» inserire le seguenti: «, comprese le università private,».

6.0.1

[Fallucchi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

(Criteri di valutazione equi per gli studenti con DSA)

1. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e la parità di trattamento degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), le università sono tenute ad adottare linee guida vincolanti relative alle modalità di valutazione delle prove d'esame e delle verifiche di profitto.

2. Qualora le misure compensative e dispensative previste nel piano didattico personalizzato universitario (PDP-U) comportino un aumento del tempo a disposizione e una riduzione del numero di esercizi o di quesiti assegnati, i docenti sono tenuti a valutare le prestazioni degli studenti con DSA esclusivamente sulla base della qualità, correttezza, coerenza e completezza delle prove effettivamente svolte, senza procedere a riduzioni proporzionali del punteggio o del voto complessivo derivanti dalla diversa quantità di esercizi richiesti.

3. Le misure compensative e dispensative previste nel PDP-U non possono costituire, in nessun caso, motivo di penalizzazione nella valutazione della preparazione dello studente. La valutazione deve riflettere il merito delle competenze effettivamente dimostrate, nel rispetto del principio di equità sostanziale e di pari opportunità formative.

4. Gli atenei provvedono a informare e sensibilizzare il corpo docente in merito alle

disposizioni del presente articolo, nell'ambito delle attività formative di cui all'articolo 6, comma 1, nonché a vigilare sulla corretta applicazione delle medesime.

6.0.2

[Garavaglia](#), [Romeo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di parità di trattamento per gli studenti con DSA)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e la parità di trattamento degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), le università adottano regolamenti interni relativi ai criteri di valutazione delle prove di esame e delle verifiche delle competenze e di profitto, con particolare riferimento a quelle sostenute dagli studenti con DSA.

2. I docenti valutano le prestazioni degli studenti con DSA sulla base del merito delle competenze dimostrate nelle prove svolte, senza procedere a riduzioni di punteggio o di voto ovvero di penalizzazione nella valutazione della preparazione, derivanti da eventuali misure compensative e dispensative previste nel piano didattico personalizzato universitario (PDP-U)."

6.0.3

[Rossomando](#), [Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Formazione del personale scolastico)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, le misure educative e didattiche di supporto, nonché le forme di verifica e di valutazione.

2. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione e del merito. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

3. All'articolo 7 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, il comma 3 è abrogato."

Art. 7

7.1

[Rossomando](#), [Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 2, dopo le parole: "della presente legge" inserire le seguenti: "sono stabiliti la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al presente articolo e".

7.2

[Turco](#), [Pirondini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché gli "standard di servizio", tenendo conto dei seguenti parametri e criteri:*

- 1) *identificazione dei livelli di abilità degli studenti certificati e valutazione delle relative esigenze educative e assistenziali;*
- 2) *determinazione della tipologia e dell'intensità dell'assistenza richiesta;*
- 3) *cooperazione intersettoriale tra istruzione, sanità e servizi sociali;*
- 4) *adeguatezza degli spazi e del numero di alunni certificati per aula;*

5) congruità del rapporto presenza alunni disabili/assistenza al fine di garantire continuità didattica e assistenziale;

6) piena coerenza con le legislazioni nazionali, la normativa comunitaria e gli accordi internazionali di settore;

7) monitoraggio dei risultati secondo parametri e qualitativo-quantitativi da parte di nuclei di valutazione esterni.

b) *sostituire la rubrica con la seguente:*

«(Osservatorio nazionale, banca dati, Standard di servizio).

7.3

[Pirondini](#)

Dopo il comma 2 aggiungere in fine il seguente:

«2-bis. Con il medesimo decreto, di cui al comma 2, sono stabiliti i criteri, le modalità attuative e le specifiche condizioni di applicabilità per l'adozione del PDP-U presso le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».

Art. 8

8.1

[Castellone](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, dopo le parole «l'attuazione del PDP-U,» inserire le seguenti: «non a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle Università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537,»

8.2

[Fallucchi](#), [Zaffini](#)

Al comma 2, dopo le parole: «da parte degli atenei» inserire le seguenti: «, comprese le università private legalmente riconosciute,».

8.3

[Turco](#), [Pirondini](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:

«, tenendo conto dei seguenti parametri e criteri:

a) numero di alunni certificati presenti sul territorio;

b) livello di gravità delle certificazioni;

*c) fabbisogno storico e dei costi *standard* rilevati».*

1.3.2.1.7. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 137(pom.) dell'11/11/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 137

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2025

Presidenza del Vice Presidente

PIRONDINI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE ALTA FORMAZIONE
ARTISTICA (CNAM) E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DEL MOVIMENTO DOCENTI
IDONEI ESCLUSI E DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI (CIDI)
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 545 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE E
RECLUTAMENTO DEGLI INSEGNANTI)*

